Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1915 — **Roma — Lunedì, 26 aprile** — **Numero 104**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31 | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 443 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, col quale fu autorizzata la conversione della rendita consolidata 4,50 per cento netto in altra del consolidato 3,50 per cento netto;

Visto l'art. 2 della stessa legge, col quale furono dichiarate esenti dalla conversione suddetta le rendite 4,50 per cento possedute dalle pubbliche istituzioni di beneficenza in quanto non vengano successivamente, per effetto di qualsiasi operazione, ad essere trasferite ad altri intestatari, ovvero tramutate al portatore;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 21 dicembre 1903, n. 486, per l'esecuzione della legge suddetta;

Visti i RR. decreti 1° marzo 1914, n. 273, e 2 agosto 1914, n. 905, relativi a variazioni del bilancio della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1913-914 dipendenti dalle conversioni di rendite del consolidato 4,50 per cento netto in altre del consolidato 3,50 per cento netto eseguite nello stesso esercizio;

Ritenuto che in detto esercizio vennero annullate per conversione e ricostituzione nel consolidato 3.50 per cento netto delle partite per l'annua rendita 4.50 per cento netto di . . . . . L.	2442 92
e ricostituite, per riconosciuto diritto, le rendite 4.50 per cento netto per annue . . . . »	72 —

onde una diminuzione nella consistenza della rendita 4.50 per cento netto di annue . . . . L. 2370 92

Ritenuto che in dipendenza di tali operazioni vennero inscritte le rendite 3.50 per cento netto per annue . . L. 1900 03
e annullate le partite per l'annua rendita 3.50 per cento netto di . . . » 56 —

onde l'aumento nella consistenza della rendita 3.50 per cento netto (categoria *A*, creazione 1902), di annue . L. 1844 03

Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, che autorizza ad esercitare in via provvisoria, sino a che non siano tradotti in legge e non oltre il 31 dicembre 1914, gli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1914-915, non approvati entro il 30 giugno 1914;

Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1354, che proroga le disposizioni della ricordata legge per l'esercizio provvisorio, anche per il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1914-915, sino a quando i singoli stati di previsione delle spese e delle entrate non siano stati approvati per legge;

Ritenuto che nel corso del semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 1914, in seguito ad ulteriori accertamenti da parte della Direzione generale del debito pubblico, venne riconosciuto che tra le rendite conservate provvisoriamente, nel consolidato 4,50 per cento netto dovevano essere e vennero di fatto, convertite nel consolidato 3,50 per cento netto iscrizioni:
con decorrenza dal 1° luglio 1914, per annue. . . . . L. 594 24
con decorrenza dal 1° ottobre 1914, per annue. . . . . » 177 —

complessivamente per l'annua rendita di . . . . L. 771 24

Ritenuto che in cambio delle suindicate rendite furono inscritte e consegnate le rendite consolidate 3,50 per cento netto:
con godimento dal 1° luglio 1914, per annue. . . . . L. 462 18
con godimento dal 1° ottobre 1914, per annue. . . . . » 137 67

complessivamente per l'annua rendita di . . . . L. 599 85

Ritenuto che venne disposto il recupero della differenza d'importo delle rate scadute dopo il 1° gennaio 1904, delle iscrizioni al consolidato 4,50 per cento netto le quali avrebbero dovuto essere convertite in 3,50 per cento netto con decorrenza dalla stessa data;

Ritenuto che nel medesimo semestre la Direzione generale del debito pubblico ebbe pure a riconoscere che dovevano essere, e vennero ricostituite nel consolidato 4,50 per cento netto le rendite indebitamente convertite nel consolidato 3,50 per cento netto, con decorrenza dal 1° ottobre 1914, per annue L. 58,33;

Ritenuto che in cambio delle suindicate rendite furono reiscritte e consegnate le rendite 4,50 per cento netto, con godimento dal 1° ottobre 1914, per annue L. 75, con diritto alle competenze differenziali dal 9 luglio 1913;

Ritenuto che trattandosi di operazioni già definitivamente compiute in virtù della citata legge 21 dicembre 1903, n. 483, devesi ora provvedere soltanto per le variazioni dei due capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1914-915, relativi ai debiti consolidati anzidetti;

Visto l'art. 14 del regolamento sopra ricordato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per effetto delle conversioni eseguite dalla Direzione generale del debito pubblico durante l'anno finanziario 1913-914 e nel secondo semestre 1914 di rendite conservate provvisoriamente nel consolidato 4,50 per cento netto, in altre del consolidato 3,50 per cento netto, saranno introdotte nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1914-915 le seguenti variazioni:

al capitolo n. 3: « Antiche rendite consolidate nominative 4,50 per cento netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza » (spesa obbligatoria);

in diminuzione:

a) Annata d'interessi sulla rendita di L. 2370,92 annullata in più di quella reiscritta nel consolidato 4 50 per cento netto durante l'esercizio 1913-914 . . . . L. 2370 92

b) Annata d'interessi sulla rendita di L. 594,24 annullata con decorrenza dal 1° luglio 1914. . . . » 594 24

c) Tre trimestri d'interessi sulla rendita di lire 102, annullata in più di quella reiscritta nel consolidalo 4,50 0[0 netto, con decorrenza dal 1° ottobre 1914. . . . . » 76 50

L. 3041 66

In aumento: competenze differenziali tra la rendita di L. 75,00, reiscritta nel 4,50 0[0 e quella di L. 58,33 an-

nullata nel 3,50 0[0 dal 9 luglio al 30 settembre 1914 . . . . L.	20 46
Diminuzione risultante . . L.	3021 20

al capitolo n. 4: Rendita consolidata 3,50 0[0 netto creata in « virtù delle leggi 12 giugno 1902, n. 166 e 21 dicembre 1903, n. 483 (spesa obbligatoria) ».

In aumento:

a) Annata d'interessi sulla rendita di L. 1844,03 inscritta per conversione dal 4,50 0[0 in più di quella annullata durante l'esercizio 1913-914 L.	1844 03
b) Annata d'interessi sulla rendita di L. 462,18 inscritta con decorrenza dal 1° luglio 1914 . . . . »	462 18
c) Tre trimestri d'interessi sulla rendita di L. 79,34 inscritta in più di quella annullata con decorrenza dal 1° ottobre 1914 . . . . »	59 51
Aumento in complesso . . L.	2365 72

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 331 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 4 giugno 1911, n. 487, e 20 marzo 1913, n. 206;

Vista la legge 20 dicembre 1914, n. 1443, che proroga il termine stabilito dall'art. 87 della legge 4 giugno suddetta;

Visto il R. decreto 29 marzo 1914, n. 954, col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari della provincia di Potenza è affidata al Consiglio scolastico tranne che per i Comuni indicati nel presente decreto;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 929, e visti i prospetti di liquidazione formati dall'ufficio scolastico in applicazione dell'art. 1 dello stesso regolamento; le deliberazioni dei Comuni contemplati nel presente decreto e del Consiglio scolastico o della Commissione istituita a norma dell'art. 93 della citata legge del 4 giugno 1911, con le quali viene determinato l'ammontare del contributo da versarsi annualmente da ciascun Comune alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della citata legge;

Vista la deliberazione e la domanda dei Comuni capoluoghi di circondario (o già capoluoghi di distretto) compresi nell'elenco annesso al presente decreto, riconosciute regolari dal Ministero a norma degli articoli 9, 10, 11 del citato regolamento del 1° agosto 1913, n. 929;

Visto l'art. 68 del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 930;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione delle scuole elementari e popolari dei Comuni della provincia di Potenza indicati nell'elenco annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai ministri della pubblica istruzione e del tesoro, è affidata al Consiglio scolastico della stessa Provincia a tutti gli effetti della legge 4 giugno 1911, n. 487, e dei regolamenti pubblicati per l'applicazione della stessa legge, a cominciare dal 1° aprile 1915.

Art. 2.

È approvata la liquidazione dei contributi che ciascun Comune deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, il cui ammontare rimane stabilito nella somma indicata rispettivamente nell'elenco di cui al precedente articolo, salve le variazioni che potranno essere eventualmente apportate alla somma così determinata per effetto dell'applicazione dello stesso art. 17 (ultimo comma) e dell'art. 93 (ultimo comma) della citata legge.

Nello stesso elenco, annesso al presente decreto, a norma dell'art. 1, è pure indicato il numero dei maestri e delle scuole amministrate dai Comuni alla data del presente decreto.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 9 della legge 20 marzo 1913, n. 206, il prefetto della provincia di Potenza emanerà con le norme prescritte dall'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto in data 1° agosto 1913, n. 930, il decreto previsto dallo stesso articolo entro il mese di marzo, ordinando che il rilascio delle delegazioni a garanzia del versamento del tesoro dei contributi annuali che lo Stato deve corrispondere per loro conto all'Amministrazione scolastica provinciale, sia effettuato entro il mese di aprile successivo.

Art. 4.

Al bilancio dell'Amministrazione provinciale scolastica per la provincia di Potenza, formato per l'esercizio finanziario 1914-1915, saranno apportate le variazioni dipendenti dal presente decreto, e cioè comprenderà le entrate e le spese relative ai tre dodicesimi dell'esercizio suddetto per i Comuni indicati nell'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

GRIPPO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Provincia di Potenza

Elenco delle somme che i Comuni devono versare annualmente alla tesoreria dello Stato in seguito al passaggio delle scuole elementari all'Amministrazione scolastica provinciale e numero complessivo delle scuole e degli insegnanti.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
1	Albano di Lucania	2,382 —	173 02	2,555 02	3	2
2	Atella	3,804 —	204 84	4,008 84	5	3
3	Balvano	3,246 40	201 72	3,448 12	4	4
4	Banzi	3,316 60	211 87	3,528 47	4	3
5	Bernalda	10,667 73	580 13	11,247 86	10	10
6	Brienza	5,538 89	350 82	5,889 71	6	5
7	Brindisi di Montagna	1,446 78	85 58	1,532 36	2	1
8	Calvello	3,254 34	202 —	3,456 34	4	3
9	Castelmezzano	1,445 55	83 63	1,529 18	2	2
10	Craco	2,755 —	135 60	2,890 60	3	1
11	Garaguso	2,813 50	267 60	3,081 10	5	4
12	Grazzano	9,675 36	646 20	10,321 56	11	11
13	Latronico	3,126 68	185 21	3,311 89	5	3
14	Maratea	9,695 56	575 50	10,271 06	14	14
15	Matera	27,274 69	1,599 96	28,874 65	26	26
16	Miglionico	8,597 02	517 72	9,114 74	8	7
17	Montalbano Ionico	8,314 25	543 86	8,853 11	11	10
18	Rapone	1,250 —	67 20	1,317 20	2	2
19	San Fele	5,053 —	384 18	5,437 18	8	6
20	San Martino d'Agri	1,656 16	84 96	1,741 12	2	2
21	Sant'Arcangelo	7,238 96	441 02	7,679 98	7	7
22	Savoia di Lucania	1,605 60	94 53	1,700 13	2	2
23	Senise	6,901 04	481 85	7,382 89	7	7
24	Spinoso	2,031 12	143 60	2,174 72	4	2
25	Stigliano	12,052 42	783 25	12,835 67	17	13

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a rma del parag. 2 del 'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
26	Tramutola	2,621 83	186 83	2,808 66	4	3
27	Trecchina	4.240 C8	203 61	4,444 29	5	4
	Totali . . .	152,005 15	9,436 29	161,441 45	181	157

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro della pubblica istruzione
GRIPPO

Il numero 494 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 14 luglio 1907, n. 511 e 5 del R. decreto 24 maggio 1908, n. 237;

Visto il Nostro decreto 24 febbraio 1910 con il quale veniva istituito nel territorio del mandamento di Chiusano San Domenico una sezione di pretura con giurisdizione e sede nel comune di Montemarano;

Vista la domanda del comune di Castelvetere di Calore per l'aggregazione alla predetta sezione di pretura;

Sentito l'avviso dei capi della Corte d'appello di Napoli;

Udito il parere del Consiglio superiore della magistratura;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La giurisdizione della sezione di pretura di Montemarano è estesa al comune di Castelvetere di Calore.

Art. 2.

La detta disposizione avrà effetto decorsi sessanta giorni dalla data della inserzione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 500 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con le leggi 17 luglio 1910, nn. 515 e 531;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177 relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1896, n. 380, modificato con la legge 6 luglio 1898, n. 362;

Visto il R. decreto 24 gennaio 1915, n. 43 da convertirsi in legge relativo al richiamo in servizio temporaneo d'autorità degli ufficiali della riserva;

Visti i RR. decreti 15 aprile 1915 n. 470 e 471 relativi ad assegni ed indennità per talune categorie di ufficiali richiamati dal congedo;

Tenuto presente che nell'attuale situazione internazionale si manifesta la necessità di valersi d'autorità per taluni servizi sia di ufficiali di milizia territoriale che di riserva e di questi ultimi anche se non godano di pensione vitalizia a carico dello Stato per servizi militari;

Considerato che possono equamente imporsi ai predetti ufficiali obblighi di servizio in tempo di pace qualora venga ad essi fatto trattamento finanziario analogo a quello degli ufficiali permanenti;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1915 gli ufficiali di milizia territoriale di qualunque arma, corpo e specialità e qualunque sia la loro provenienza potranno essere richiamati in servizio per ordine del ministro della guerra con deroga all'art. 4 della legge 25 gennaio 1888, n. 5179.

Art. 2.

Agli ufficiali di cui nel precedente articolo spettano le indennità previste nel R. decreto 15 aprile 1915, n. 471.

Art. 3.

Fino al 31 dicembre 1915 oltre agli ufficiali di riserva di cui al R. decreto 24 gennaio 1915, n. 43, potranno essere richiamati in servizio per ordine del ministro della guerra con deroga all'art. 5 della legge 25 gennaio 1888, n. 5177, anche gli altri ufficiali della riserva, se fisicamente idonei.

Art. 4.

Gli ufficiali di cui nell'art. 3, oltre all'indennità giornaliera di servizio di cui alla tabella *V* delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, percepiranno la differenza tra tale indennità e lo stipendio degli ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado ed anzianità.

Essi avranno anche diritto a tutte le altre indennità stabilite per gli ufficiali della riserva richiamati in base al citato R. decreto 24 gennaio 1915, n. 43.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 501 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 23 agosto 1900, n. 315, a favore del comune di Comacchio;

Veduto il Nostro decreto 23 agosto 1900, n. 378, che approva le norme speciali per l'esecuzione della legge predetta;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sul mutuo di L. 675.000, concesso a Comacchio con la legge 23 agosto 1900, n. 315, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a somministrare direttamente a quel Comune, senza le formalità prescritte dal capo II del R. decreto 23 agosto 1900, n. 378 le residue quote di L. 13.292 e di L. 11.247,77 dipendenti rispettivamente dal debito Greco e dalla partita « Creditori diversi ».

È altresì autorizzata a somministrargli le altre somme che eventualmente risulteranno disponibili dall'esame che sarà per accertare se i residui debiti elencati nella tabella A), allegata al detto decreto, siano prescritti o altrimenti estinti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 505 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 7 luglio 1907, n. 429 e 13 aprile 1911, n. 310 riguardanti l'ordinamento delle ferrovie non concesse ad imprese private;

Visto il R. decreto n. 1447, in data 9 maggio 1912, col quale venne approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie affidate all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili;

Visto il R. decreto 13 aprile 1911, m. 374, che approva il regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo illimitato che coprono determinati impieghi o si trovino in posizioni speciali;

Visto il R. decreto in data 21 febbraio 1907, n. 119 che approva il regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari;

Visto che nel regolamento predetto dovrebbero introdursi numerose varianti dovute, specialmente, a modificazioni già avvenute per le leggi ed il regolamento precitati nonchè per istruzioni aventi attinenza con la materia;

Vista la convenienza di procedere perciò alla ricompilazione di esso;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari, firmato, d'ordine Nostro, dai predetti ministri della guerra, della marina e dei lavori pubblici.

Art. 2.

Rimane abrogato il regolamento approvato col R. decreto 21 febbraio 1907 e rimangono del pari abrogate tutte le disposizioni in vigore in quanto siano contrarie all'annesso regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — ZUPELLI — VIALE — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

REGOLAMENTO per l'esecuzione dei grandi trasporti militari.

CAPO I.

Studi preparatori in tempo di pace.

§ 1. Presso il comando del corpo di stato maggiore è istituita una Commissione mista permanente tecnico-militare, che prende il nome di «Commissione centrale per i trasporti militari in ferrovia» ed è incaricata di studiare e preordinare l'utilizzazione dei mezzi necessari per l'esecuzione dei grandi trasporti militari in caso di guerra.

§ 2. La predetta Commissione centrale è composta come segue:

Presidente: l'ufficiale generale addetto al comando del corpo di stato maggiore, capo del riparto intendenza;

Membri: il capo dell'ufficio trasporti del comando del corpo di stato maggiore,

i commissari militari per le strade ferrate del Regno,

un delegato del Ministero della guerra,

due delegati del Ministero dei lavori pubblici,

i capi, o chi per essi, dei servizi movimento, lavori, trazione, veicoli e costruzioni delle ferrovie dello Stato assistiti da un funzionario del rispettivo servizio,

i capi, o chi per essi, delle direzioni compartimentali d'esercizio delle ferrovie dello Stato,

il capo ed il sottocapo dell'ufficio tecnico-ferroviario istituito presso il comando del corpo di stato maggiore;

Segretario: un ufficiale dell'ufficio trasporti.

§ 3. Le varie amministrazioni interessate comunicheranno al comando del corpo di stato maggiore i nomi dei loro funzionari destinati a rappresentarle nella Commissione centrale suddetta.

Ai funzionari dell'amministrazione ferroviaria la Direzione generale delle ferrovie dello Stato delegherà pieni poteri per accettare le conclusioni della Commissione stessa.

§ 4. La Commissione centrale pei trasporti militari in ferrovia sarà convocata, secondo i bisogni, dal suo presidente, secondo gli ordini del capo di stato maggiore dell'esercito.

La Commissione centrale deve essenzialmente pronunziarsi intorno alla eseguibilità dei progetti dei trasporti di mobilitazione e radunata dell'esercito, ed è anche chiamata a trattare tutte le questioni relative a provvedimenti, lavori e disposizioni richiesti nell'interesse dei trasporti militari.

Gli ordini di convocazione dei funzionari civili della Commissione saranno loro fatti pervenire per il tramite delle rispettive amministrazioni.

§ 5. Il presidente della Commissione centrale per i trasporti militari in ferrovia potrà, ogniqualvolta trattisi di studiare o preparare disposizioni per movimenti che non interessano tutta la rete ferroviaria del Regno, convocare una parte soltanto della Commissione stessa.

Queste riunioni parziali della Commissione potranno essere tenute sia presso il comando del corpo di stato maggiore, sia presso la sede di uno dei compartimenti ferroviari interessati.

A queste riunioni parziali saranno sempre invitati i delegati del Ministero dei lavori pubblici.

§ 6. La Commissione centrale potrà, quando occorra per studi o per informazioni, chiamare nel suo seno gli ufficiali di stato maggiore addetti all'ufficio trasporti.

Essa potrà pure, allo stesso scopo, chiamare nel suo seno, per il tramite del Ministero dei lavori pubblici, i direttori di reti ferroviarie minori o di singole linee.

§ 7. In caso d'urgenza, se qualcuno dei membri della Commissione non potesse intervenire ad una data convocazione, la rispettiva Amministrazione provvederà inviando un surrogante.

CAPO II.

Esecuzione dei grandi trasporti

Generalità.

§ 8. Durante la mobilitazione e durante la guerra il comando supremo dell'esercito ha il diritto di stabilire speciali norme di servizio ferroviario tanto per i trasporti militari quanto per quelli del pubblico. Tali norme, da notificarsi in tempo alle Amministrazioni ferroviarie per la loro attuazione, dovranno essere osservate dal pubblico e dalle autorità di ogni specie.

§ 9. I trasporti militari predetti si possono distinguere in: trasporti per la mobilitazione e la radunata, e in trasporti dopo ultimata la radunata.

CAPO III.

Trasporti per la mobilitazione e la radunata dell'esercito

Costituzione e attribuzioni della direzione dei trasporti.

§ 10. All'atto della mobilitazione dell'esercito viene costituita la direzione dei trasporti. Essa è composta del direttore dei trasporti, che è il capo dell'ufficio trasporti presso il comando del corpo di stato maggiore, e degli ufficiali designati dal bollettino di mobilitazione (parte II), nonchè di un ufficiale delegato dal Ministero della marina quale suo rappresentante presso la direzione stessa.

Alla direzione dei trasporti verranno, per ciò che riguarda i trasporti per ferrovia, aggiunti, oltrechè i funzionari a ciò designati appartenenti all'ufficio tecnico ferroviario che, in tempo di pace, fa parte dell'ufficio trasporti presso il comando del corpo di stato mag-

giore, anche alcuni altri funzionari di grado superiore pei servizi movimento, lavori, trazione e veicoli, coadiuvati dal personale tecnico che loro potesse occorrere, forniti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

§ 11. Durante il periodo della mobilitazione e della radunata la direzione dei trasporti risiederà alla capitale, restando alla dipendenza dell'intendenza generale.

§ 12. La direzione dei trasporti stabilisce le norme di servizio di cui al precedente n. 8, in base alle quali richiede alle Amministrazioni ferroviarie l'esecuzione di tutti i movimenti militari, siano o no preordinati.

Le amministrazioni ferroviarie sono tenute ad aderire prontamente, e con tutti i mezzi di cui dispongono, alle richieste, e alle prescrizioni della direzione dei trasporti, comunicate direttamente o per mezzo degli organi che ne dipendono.

§ 13. Per tutti i trasporti che esorbitassero dalla rispettiva competenza e pei quali non fosse provveduto con apposito ordine di movimento, le autorità militari si rivolgeranno, in base alle norme vigenti, alla direzione dei trasporti o agli organi che da essa dipendono.

Alla stessa direzione, o agli organi dipendenti, dovrà pure rivolgersi ogni altra autorità cui abbisognasse di far eseguire notevoli trasporti ferroviari.

§ 14. La direzione dei trasporti decide su quali linee ed in qual momento debba porsi in vigore l'orario militare; determina in quale misura, in tutta l'estensione del Regno, si possano lasciare treni a disposizione del pubblico e quali, ed indica in qual modo debba essere ripartito il materiale mobile di tutte le reti ferroviarie nazionali.

§ 15. L'esercizio delle linee sulle quali non è in vigore l'orario militare rimane regolato dall'orario ordinario, in quanto lo consenta l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti. La direzione dei trasporti potrà però richiedere alle Amministrazioni ferroviarie che parte od anche tutti i treni dell'orario ordinario siano utilizzati per uso militare, e così pure che sia modificato l'orario stesso e sia posto al servizio dell'esercito tutto il materiale delle linee anzidette, compreso quello delle società minori.

§ 16. Pei lavori più urgenti che si dovessero eseguire in alcune stazioni o su alcune linee, oltre a tutte le risorse in personale ed in materiale che, entro i limiti del possibile, dovranno essere fornite dalle Amministrazioni ferroviarie, saranno adoperate le compagnie ferrovieri e, se occorra, saranno impiegati eventuali distaccamenti di truppa.

Commissioni militari di linea.

§ 17. Pure all'atto della mobilitazione verranno completate, occorrendo, le Commissioni militari di linea, esistenti fin dal tempo di pace, e ne verranno costituite altre secondo disposizioni emanate pure fin dal tempo di pace. A tali Commissioni la direzione trasporti manderà i suoi ordini per tutto quanto riflette i movimenti da eseguire.

Pei trasporti nell'interno della Sicilia si costituirà apposita Commissione militare di linea presso la direzione compartimentale di esercizio di Palermo, e per quelli nell'interno della Sardegna si costituirà analoga Commissione in Cagliari, presso il circolo d'ispezione dell'ufficio speciale per le ferrovie.

§ 18. Ogni Commissione militare di linea sarà composta di un ufficiale, preferibilmente commissario militare per le strade ferrate (capo), e di altri ufficiali, come è detto in seguito. Ad essa è aggiunto, come consulente, il capo compartimento locale delle ferrovie dello Stato od un suo rappresentante. Alle Commissioni, nella cui giurisdizione esistono importanti ferrovie secondarie, sarà aggregato, ove occorra, un funzionario del locale R. circolo d'ispezione per le ferrovie.

Le Commissioni militari di linea si terranno in continua ed immediata relazione con le autorità ferroviarie cui spetta disporre per i prescritti movimenti, vegliando sulla loro esatta e puntuale esecuzione.

§ 19. Le direzioni delle ferrovie secondarie incluse nella rete dipendente da ciascuna Commissione militare di linea ed impegnate nel movimento, dietro invito della direzione dei trasporti, metteranno a disposizione della Commissione stessa un proprio rappresentante sia per fornire notizie e chiarimenti, sia per la diramazione degli ordini che si dovessero dare pei trasporti su dette linee.

§ 20. A disposizione delle Commissioni militari di linea, e alla diretta dipendenza di esse, saranno messi gli ufficiali designati dal bollettino di mobilitazione (parte II).

§ 21. Le Commissioni militari di linea fanno eseguire dagli organi ferroviari competenti quanto viene prescritto dalla direzione dei trasporti. D'accordo colle direzioni compartimentali d'esercizio, provvedono inoltre ai trasporti di propria competenza e a rimediare alle anormalità che possono verificarsi nel carico, nello scarico e nei viaggi delle truppe. Nel caso, però, che sia stato necessario apportare varianti a viaggi predisposti dalla direzione dei trasporti, ne riferiscono alla direzione stessa. Così pure la informano di tutti i provvedimenti importanti presi nei casi d'urgenza per assicurare il regolare andamento dei trasporti militari.

Comandi di stazione ferroviaria.

§ 22. I comandi di stazione ferroviaria esistono fin dal tempo di pace o vengono costituiti all'atto della mobilitazione secondo norme prestabilite, ovvero in seguito per soddisfare nuove esigenze. Dipendono dalle Commissioni militari di linea. La loro classe è in relazione coll'importanza della stazione cui sono preposti.

Le richieste del personale per costituire nuovi comandi oltre quelli previsti o per ripianare vacanze prodottesi nei comandi esistenti, sono, quando occorra, rivolte all'autorità militare superiore della zona in cui trovasi la stazione, dalla direzione dei trasporti o dalle Commissioni militari di linea interessate.

§ 23. I doveri dei comandanti di stazione sono particolareggiatamente indicati dal servizio in guerra, parte II.

Tali doveri consistono essenzialmente:

a) nel prendere, per quanto riguarda il servizio della rispettiva stazione, tutte le necessarie disposizioni di carattere militare affinchè i trasporti militari d'ogni genere, compresi quelli di truppe e materiali della R. marina, della R. guardia di finanza, della Croce Rossa e del S. O. M. di Malta si effettuino colla massima regolarità, in base agli ordini e alle disposizioni emanate dalle Commissioni militari di linea o dalla direzione dei trasporti;

b) nel provvedere ai bisogni della truppa in viaggio, rivolgendosi, per quanto occorra, al comando del presidio, giusta le disposizioni del servizio in guerra predetto;

c) nell'informare subito, e col più rapido mezzo, la Commissione di linea da cui dipendono, o, nei casi urgenti, anche la direzione dei trasporti, delle anormalità che potessero verificarsi nell'eseguimento dei trasporti.

CAPO IV.

Trasporti a radunata ultimata

—

Direzione dei trasporti e sua delegazione.

§ 24. Appena finita la mobilitazione e la radunata dell'esercito, la direzione dei trasporti si reca presso il quartier generale dell'intendenza generale, nella formazione indicata dal tomo I della Istruzione per la mobilitazione, lasciando alla capitale una sua delegazione, incaricata di rappresentarla presso le amministrazioni ferro-

viario in tutto ciò cui non provveda direttamente essa direzione, con speciale riferimento alla zona ferroviaria interna cui si accenna più avanti. Fanno parte di tale delegazione un ufficiale superiore in qualità di capo, alcuni ufficiali inferiori, un certo numero di funzionari delle ferrovie dello Stato e l'ufficiale delegato a rappresentare il Ministero della marina, di cui al precedente § 10.

§ 25. La direzione dei trasposti, in base agli ordini del capo di stato maggiore dell'esercito e dell'intendente generale, provvede al servizio dei trasporti sulle linee ferroviarie ed acquee. Essa, oltre alla delegazione predetta, continua ad avere alla sua dipendenza le Commissioni militari di linea, i comandi militari di stazione, ed, eventualmente, la Commissione fluviale e i comandi locali fluviali. Mette poi a disposizione di ciascuna intendenza d'armata un proprio ufficiale col cômpito di ricevere e coordinare le richieste di trasporti, di concorrere ad assicurarne l'esecuzione, di facilitare in genere le relazioni fra la rispettiva intendenza e la direzione.

Per quanto riguarda le linee ferroviarie la direzione dei trasporti provvede a:

a) definire d'accordo colle amministrazioni ferroviarie su quali linee debba continuare ad aver vigore l'orario militare e su quali altre possa, gradualmente o simultaneamente, riattivarsi l'orario ordinario e ristabilirsi il regime normale pel pubblico;

b) designare le stazioni di transito ferroviario militare, quelle stazioni cioè che costituiscono l'allacciamento fra la parte di rete su cui vige l'orario ordinario, detta zona ferroviaria interna, e quella su cui continua ad aver vigore l'orario militare, detta zona ferroviaria militare;

c) stabilire, d'accordo colle intendenze delle armate e col servizio delle tappe, le stazioni testa di linea ferroviaria per le singole armate: le stazioni estreme, cioè, cui sulle singole linee e verso le truppe giunge il servizio ferroviario e che costituiscono quindi i punti d'allacciamento di questo col servizio per via ordinaria;

d) determinare, d'accordo colle intendenze di armata, quelle altre stazioni da cui possa farsi servizio di rifornimento e di sgombero o dove debbansi istituire depositi di munizioni da guerra, vettovaglie o materiali.

§ 26. Sulla zona ferroviaria militare ha competente immediata giurisdizione la direzione dei trasporti; sulla zona ferroviaria interna l'azione della direzione dei trasporti si esplica, di massima, per mezzo della delegazione di cui al precedente § 24.

I trasporti che passano dall'una all'altra zona sono, di massima, regolati dalla direzione dei trasporti.

§ 27. Le richieste del materiale ferroviario occorrente ai trasporti militari possono essere fatte, secondo i casi, dalla direzione trasporti, dalla delegazione di Roma o dalle Commissioni militari di linea alle amministrazioni ferroviarie, le quali sono tenute a corrispondervi.

§ 28. Qualora, per iscopi aventi stretto rapporto colle operazioni militari, occorressero movimenti straordinari di grandi unità di guerra (trasporti strategici), la direzione dei trasporti ne darà in tempo partecipazione alle amministrazioni ferroviarie, indicando possibilmente su quali linee dovranno eseguirsi i movimenti. Queste linee saranno poi, al momento dell'esecuzione, utilizzate esclusivamente per tali movimenti, siano esse comprese o no nella zona ferroviaria militare.

La preparazione e la esecuzione degli accennati movimenti straordinari è di competenza della direzione trasporti; ma essa potrà darne incarico, secondo i casi, alla sua delegazione o ad una Commissione militare di linea, specie se si trovasse impegnata in altri compiti sul teatro principale di operazione.

§ 29. Nel caso una o più linee ferroviarie aventi una certa autonomia di movimento siano usufruibili da una sola armata pei suoi servizi di rifornimento e di sgombero, la direzione dei trasporti potrà provvedere al servizio militare su quelle linee distaccando all'uopo presso l'intendenza di quella armata suoi ufficiali e funzionari, ai quali verrebbe delegata la competenza pei trasporti su dette linee, alla dipendenza sempre della direzione trasporti e d'accordo cogli organi dell'intendenza dell'armata, o colla Commissione di linea competente, qualora la direzione dei trasporti avesse ad essa delegato la superiore giurisdizsone di quelle linee.

§ 30. La direzione dei trasporti deve, all'occorrenza, provvedere al riattamento di linee e alla ricostruzione di opere d'arte, nonchè a fare esercitare quelle linee su cui dovesse applicarsi l'esercizio militare. A tale scopo, e senza pregiudizio delle richieste da farsi alle amministrazioni ferroviarie, essa avrà alla sua dipendenza le compagnie ferrovieri e le sezioni ferroviarie militari. Dispone inoltre, in caso di bisogno, di personale militare sussidiario pel servizio delle ferrovie (frenatori, deviatori, manovratori).

Commissioni militari di linea.

§ 31. Compiuto il periodo di mobilitazione e di radunata, tutte le Commissioni militari di linea, comprese quindi quelle costituite all'atto della mobilitazione, continuano a sussistere e funzionare con norme analoghe a quelle in vigore in pace e durante il periodo predetto. Dipendono dalla direzione dei trasporti ed anche dalla sua delegazione in Roma.

§ 32. Quando linee, su cui ha ordinaria giurisdizione una Commissione militare di linea, vengano a trovarsi comprese nella zona ferroviaria militare, la Commissione interessata sarà considerata, per quanto riguarda quelle linee, come facente parte della direzione dei trasporti, cui pertanto è devoluto quanto interessa i trasporti su di esse.

Comandi di stazione ferroviaria.

§ 33. Compiuto il periodo di mobilitazione e di radunata, sono soppressi alcuni comandi di stazione ferroviaria che possono anche essere preventivamente designati ed il personale viene riunito, per essere pronto a nuovi bisogni, presso altri comandi di stazione o presso Commissioni militari di linea. Quelli che seguitano a sussistere, continuano a funzionare colle stesse modalità ed attribuzioni precedentemente accennate.

§ 34. Nella zona ferroviaria militare possono essere costituiti comandi mobili di stazione ferroviaria.

Il loro numero, la loro costituzione, la loro dislocazione e il loro scioglimento sono di competenza della direzione dei trasporti.

Le loro attribuzioni sono identiche a quelle degli altri comandi di stazione.

Sezioni e compagnie ferroviarie militari.

§ 35. A fine di:

a) esercitare linee che, per eventi di guerra, si trovassero in condizioni tali da consigliarne l'esercizio militare in luogo di quello ordinario;

b) riparare e ricostruire tronchi di ferrovia interrotti,

la direzione dei trasporti può formare sezioni ferroviarie militari, determinandone l'effettiva sostituzione numerica in relazione alle speciali esigenze d'impiego di ciascuna.

§ 36. Le sezioni possono essere autonome, ovvero raggruppate in numero da due a quattro, costituendo, in tal caso, compagnie ferroviarie militari.

§ 37. Le sezioni e le compagnie ferroviarie militari saranno formate col personale ferroviario militarizzato, e, di massima, soltanto con quello appartenente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. In casi speciali potrà essere chiamato a concorrere alla formazione di dette unità anche il personale militarizzato di qualche ferrovia secondaria, previ accordi fra la direzione dei trasporti e la direzione d'esercizio della ferrovia secondaria interessata. Tale intervento sarà più specialmente richiesto quando debbansi costituire sezioni o compagnie ferroviarie militari pel riattamento e l'esercizio di ferrovie secondarie.

Il personale appartenente alle ferrovie della Sardegna può essere chiamato a costituire una speciale sezione ferroviaria militare pei bisogni eventuali di quell'isola.

§ 38. Ogni sezione sarà alla dipendenza di un caposezione tecnico e di un caposezione militare. Analogamente ogni compagnia ferroviaria militare sarà alla dipendenza di un comandante tecnico e di un comandante militare di compagnia ferroviaria militare.

I comandanti tecnici di compagnia, i capisezione tecnici, gli ispettori dei vari servizi delle sezioni possono anche essere tratti dai funzionari ferroviari, non soggetti ad obblighi di servizio militare, che si offrano spontaneamente.

§ 39. Capisezione e comandanti tecnici sono designati dalla direzione generale delle ferrovie dello Stato d'accordo colla direzione dei trasporti; capisezione e comandanti militari sono designati da quest'ultima direzione.

§ 40. I capisezione tecnici e i comandanti tecnici di compagnia provvedono a tutto quanto riflette il servizio dei lavori o l'esercizio ferroviario cui sono addetti i rispettivi riparti, ed attendono inoltre, all'amministrazione del dipendente personale, il quale, sebbene militarizzato, non percepisce assegni dall'Amministrazione militare, ma continua invece a percepire dall'Amministrazione ferroviaria cui appartiene gli assegni e le indennità pertinenti alle rispettive qualifiche.

Ai comandanti militari di sezione e di compagnia compete quanto riflette la sorveglianza e la disciplina del personale; ove le circostanze lo richiedano, essi provvedono anche a quanto concerne il governo del personale stesso (assistenza sanitaria, anticipazione di fondi, somministrazioni di viveri, acqua, legna, tende, coperte da campo, ecc.) prelevando quanto occorre dai magazzini di tappa o da altri magazzini o corpi vicini, in base agli ordini della direzione dei trasporti.

§ 41. La numerazione delle sezioni e il concorso del personale dei vari compartimenti delle ferrovie dello Stato alla loro formazione risultano dall'elenco seguente:

1ª e 2ª	sezione,	person.	del compart.	di Torino.
3ª	»	»	»	Genova.
4ª e 5ª	»	»	»	Milano.
6ª	»	»	»	Venezia.
7ª	»	»	»	Bologna.
8ª e 9ª	»	»	»	Firenze.
10ª	»	»	»	Ancona.
11ª e 12ª	»	»	»	Roma.
13ª e 14ª	»	»	»	Napoli.
15ª	»	»	»	Bari.
16ª	»	»	»	Reggio Calabria.
17ª	»	»	»	Palermo.

§ 42. I ruoli delle sezioni sono tenuti dalle Commissioni militari di linea aventi giurisdizione sui compartimenti che, in base al precedente paragrafo, ne forniscono il personale. Sono compilati di concerto coll'Amministrazione ferroviaria, che ne detiene una copia, e tenuti in giorno mediante costanti comunicazioni di tutte le variazioni che avvengono nel personale medesimo.

Detti ruoli sono formati in base all'organico stabilito dal relativo specchio del tomo I della istruzione per la mobilitazione. La formazione definitiva, però, delle sezioni da mobilitarsi potrà essere modificata, come si accenna al precedente § 35, in relazione alle speciali esigenze d'impiego, mediante aumenti o diminuzioni nel personale delle varie qualifiche; così pure potranno essere chiamati in servizio, secondo i bisogni, gli agenti appartenenti ad una sola delle specialità (movimento, trazione, veicoli e lavori) di cui le sezioni sono di massima costituite.

§ 43. Gli individui destinati a far parte delle sezioni e compagnie ferroviarie militari conserveranno la loro gerarchia ferroviaria basata esclusivamente sul rispettivo impiego ferroviario ed astraendo completamente dal grado militare che ciascuno di essi avesse già occupato nell'esercito. Essi vestiranno la divisa della loro Amministrazione ed avranno, come segno dell'esercizio militare, speciali distintivi, costituiti da bracciali e da stellette militari; il bracciale consistente in una fascia di lana di colore turchino, alta 10 cm., è portato al braccio destro; le stellette sono portate al bavero della uniforme; funzionari ed agenti sprovvisti di speciale divisa ferroviaria dovranno sempre portare il bracciale soltanto.

§ 44. Tutti i militari estranei alle sezioni ferroviarie militari considereranno i componenti di esse, nell'esercizio delle loro funzioni, come altrettanti militari in servizio armato, incaricati di fare strettamente eseguire una consegna.

Personale militare sussidiario pel servizio delle ferrovie.

§ 45. Presso i comandi di distretto esistono, registrati in elenchi speciali, i nomi di tutti i militari del rispettivo distretto che hanno compiuto lo speciale corso di abilitazione al servizio di frenatori, deviatori e manovratori ferroviari; analogo elenco tiene il reggimento ferrovieri pei militari dei distretti della Sardegna che hanno frequentato lo speciale corso d'istruzione per l'abilitazione al servizio di frenatori.

Qualora, durante grandi trasporti militari, si verificassero deficienze, numeriche nel personale ferroviario delle qualifiche di cui si tratta, i militari predetti potranno essere chiamati a prestare l'opera loro per disposizione della direzione trasporti o di qualunque degli organi dipendenti, od anche, in caso di urgente bisogno di frenatori, per richiesta fattane, al momento da autorità ferroviarie a riparti viaggianti, quando questi abbiano nel loro seno alcuni dei militari di cui si tratta.

Roma, 15 aprile 1915.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
ZUPELLI.
Il ministro della marina
VIALE.
Il ministro dei lavori pubblici
CIUFFELLI.

Il numero 506 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 della legge 21 marzo 1915, n. 273, con cui è data facoltà al Governo di stabilire le norme da osservarsi per determinati periodi di tempo, nelle materie concernenti la difesa militare, fra cui la occupazione o limitazione temporanea di proprietà mobiliari ed immobiliari;

Ritenuto che per far fronte ai bisogni dei rifornimenti del R. esercito e dei relativi servizi nelle odierne contingenze, può esservi necessità di procedere coercitivamente, mediante requisizioni, a prelevamenti di oggetti e ad occupazioni d'immobili, e che perciò conviene stabilire le norme regolatrici di siffatte requisizioni;

Ritenuto che per i medesimi bisogni può eziandio esservi necessità di ricorrere a prestazioni personali

da parte dei singoli cittadini e che pertanto conviene assicurare anche l'adempimento di tali prestazioni mediante preordinate norme regolatrici, munite delle opportune sanzioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con i ministri di grazia e giustizia e dei culti, del tesoro e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le autorità militari, non inferiori ai comandanti di divisione, hanno facoltà di ricorrere a requisizioni per provvedere, nell'interesse della difesa nazionale, ai rifornimenti del R. esercito e della R. marina, ed ai bisogni dei relativi servizi.

Art. 2.

Le requisizioni possono avere per oggetto:

a) somministrazioni di robe, derrate, macchine, strumenti ed utensili, energia elettrica, idraulica, a vapore o comunque prodotta, e materiali di qualsiasi natura;

b) occupazioni temporanee di beni immobili, compreso l'uso delle pertinenze e degl'impianti in essi esistenti;

c) prestazioni d'opere personali.

Art. 3.

La esecuzione degli ordini di requisizione è affidata agli ufficiali dei corpi, uffici, istituti e stabilimenti alla dipendenza dell'autorità da cui gli ordini sono emanati.

Art. 4.

L'ordine di requisizione è dato per iscritto, sotto forma di precetto personale, in cui dev'essere indicato l'oggetto della prestazione richiesta, la persona che vi è assoggettata, e il termine di tempo entro il quale la requisizione dev'essere soddisfatta.

Art. 5.

Nel caso in cui occorrano prestazioni d'opere personali, l'ordine di requisizione porterà soltanto la indicazione della specie e del numero delle prestazioni d'opere occorrenti, e sarà notificato al sindaco del Comune, il quale immediatamente dovrà precettare gli uomini idonei e metterli a disposizione dell'autorità richiedente.

Art. 6.

L'asportazione delle cose requisite dal luogo dove si trovano al momento della requisizione è fatta a spese ed a cura dell'Amministrazione militare. Ove questa non possa provvedere con i propri mezzi saranno requisiti anche i mezzi occorrenti.

Art. 7.

Le requisizioni sono esercitate esclusivamente in confronto dei detentori di fatto delle cose requisibili.

Qualunque contestazione, anche giudiziaria, non ne sospende l'esecuzione.

La esecuzione però non pregiudica i diritti delle parti.

Art. 8.

Per ogni requisizione è corrisposta una indennità ragguagliata al giusto prezzo delle somministrazioni, occupazioni o prestazioni occorse.

L'indennità viene liquidata dall'autorità che esegue la requisizione, ed è così stabilita:

a) per le somministrazioni di oggetti mobili, in base ai prezzi di mercato desunti dalle ultime mercuriali del Comune, o, in mancanza, sulla media dei prezzi correnti del luogo negli ultimi 30 giorni; ovvero sul parere della Giunta municipale, e, possibilmente, della Camera di commercio, tenuto conto dei prezzi fatti nelle ultime contrattazioni ogni qualvolta si tratti di cose che non comportino prezzo corrente, o che, potendo essere retrocesse a coloro da cui furono prelevate, siano suscettibili di un prezzo di locazione o noleggio;

b) per le occupazioni di alcuni immobili, in base a perizia od altro idoneo mezzo di valutazione, a cura e spesa della autorità procedente, previo accertamento dello stato di consistenza dell'immobile ed avuto riguardo alla perdita dei frutti, ai deterioramenti del fondo, alla durata della occupazione, nonchè ad ogni influente circostanza;

c) per le prestazioni personali, in base ai prezzi all'uopo dichiarati dalla Giunta municipale.

Art. 9.

Il pagamento dell'indennità avrà luogo, di regola, tostochè soddisfatta la requisizione. Nel caso di locazioni, noleggi od occupazioni eccedenti la durata di un mese, l'indennità potrà essere corrisposta a rate posticipate quindicinali: le prestazioni personali che durino più di cinque giorni saranno pagate a cinquine posticipate.

Ove non sia possibile eseguire il pagamento sul luogo della requisizione, sarà rilasciato un buono pagabile su una Cassa militare indicata nel buono stesso.

Della eseguita requisizione si farà constare in ogni caso con certificato che sarà rimesso a colui che ha soddisfatta la requisizione, e di cui si terrà nota in un apposito registro.

Art. 10.

L'indennità è attribuita esclusivamente a colui in confronto del quale la requisizione è stata effettuata.

Accettata e riscossa l'indennità, non sono ammessi posteriori reclami sull'ammontare della medesima.

Le controversie che non possono essere composte amichevolmente in via amministrativa saranno risolute dall'autorità giudiziaria.

Art. 11.

Nelle requisizioni di oggetti che, come macchine, strumenti, utensili, sono suscettibili di uso senza subire notevole consumo, il prelevamento potrà essere fatto con riserva di retrocessione, sempre quando questa possa essere effettuata entro un congruo termine, e nella stessa località in cui il prelevamento avvenne, oppure in altra, ogni qualvolta la parte requisita accetti di provvedere essa al ritiro degli oggetti.

In tali casi la requisizione si considera fatta a guisa di locazione o noleggio.

Art. 12.

Nelle requisizioni per occupazioni di beni immobili, appena rallentata la pressione del bisogno, gli immobili occupati saranno senza indugio lasciati liberi, salvo a provvedere con mezzi normali quando il bisogno tendesse a divenir permanente.

In conseguenza, si avrà cura di fissare preventivamente, nei limiti prevedibili, la durata della occupazione, rendendone consapevole la parte requisita. Ove mai una previsione non sia possibile, si dovrà, al momento in cui la occupazione sia per cessare, concedere alla parte un congruo termine dilatorio per la riconsegna dell'immobile.

Art. 13.

L'inadempimento degli ordini di requisizione per cause non giustificate dà luogo, di pieno diritto, alla esecuzione di ufficio degli ordini medesimi per parte delle competenti autorità.

Ai fini di tale esecuzione le autorità stesse potranno penetrare nei luoghi chiusi, facendo all'occorrenza forzare le porte esterne ed interne, sia di giorno che di notte. Negli atti di esecuzione forzata è però sempre richiesto l'intervento del sindaco o di un suo delegato e la presenza di due testimoni designati dal sindaco.

Delle requisizioni così eseguite è steso processo verbale in duplice originale. Uno degli originali è consegnato al sindaco del Comune.

Art. 14.

I contravventori agli ordini di requisizioni aventi per oggetto somministrazione di mobili ed occupazione d'immobili e coloro che occultino o trafughino cose requisibili saranno puniti con un'ammenda non inferiore a lire cinquanta e che potrà estendersi a lire mille secondo il valore delle cose requisibili.

L'ammenda è inflitta dal pretore del luogo, al quale i colpevoli saranno prontamente denunciati, a termini dell'art. 12, 5° capoverso, della legge 21 marzo 1915, n. 273.

Coloro che senza giustificato motivo non adempiano le prestazioni personali loro richieste o in altro modo contravvengano agli ordini all'uopo emanati dalle autorità competenti saranno puniti a norma dell'articolo 435 del Codice penale.

Art. 15.

I Comuni hanno l'obbligo di coadiuvare le autorità militari in tutto quanto attiene alle requisizioni, sia mettendo a disposizione personale per le necessarie ricerche, sia fornendo notizie ed informazioni, sia intervenendo col mezzo dei sindaci e delle Giunte municipali nei casi sopra enunciati.

Qualsiasi rifiuto o inadempimento potrà dar luogo, a carico dei responsabili, all'applicazione delle pene sancite dall'art. 178 del Codice penale.

Art. 16.

Per le requisizioni occorrenti in zone di territorio nazionale in cui sia per avventura vigente lo stato di guerra, si applicano le speciali disposizioni del regolamento di servizio in guerra, nonchè quelle più particolari norme che eventualmente venissero statuite per mezzo di bandi militari dall'autorità competente.

Art. 17.

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione e fino al 31 dicembre 1915; esso sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — ORLANDO — CARCANO — ZUPELLI — VIALE.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Risultato del concorso ad un posto di primo segretario per merito distinto bandito col decreto Ministeriale 23 novembre 1915.

Romiti cav. dott. Dino, segretario di 1ª classe, vincitore del concorso.

AVVISO.

In relazione al disposto dell'art. 1 ultimo comma del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, si fa noto che nel « Bollettino del Ministero di agricoltura, industria e commercio » - Parte ufficiale, vol. I, serie A, fascicolo 12, in data 20 marzo 1915, sono pubblicati i ruoli di anzianità del personale centrale del Ministero.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizione nel personale dipendente:

Con R. decreto dell'11 aprile 1915:

Volpe Rinonapoli rag. Italo, ragioniere di 3ª classe nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, è, a sua domanda richiamato in servizio attivo dall'aspettativa per infermità, a decorrere dal 1° aprile 1915.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione centrale.

Con decreto Ministeriale del 10 gennaio 1915:

Reiscrizione nel ruolo ai sensi della legge 22 giugno 1913, n. 783.
Di Cirmeni cav. dott. Arcangelo, primo segretario,

Amministrazione provinciale.

Con R. decreto del 14 febbraio 1915:

Consiglieri aggiunti di 2ª classe nominati, per titolo d'esame, consiglieri di prefettura di 4ª classe (L. 4500) con riserva d'anzianità:

Del Nero dott. Valentino — Ingarrica cav. avv. Tito — Mens avvocato Baldassarre — Fronteri dott. Gio. Battista.

Con decreto Ministeriale del 14 febbraio 1915:

Consiglieri aggiunti promossi dalla 3ª alla 2ª classe (L. 3500):
Del Vecchio dott. Salvatore — Bacigalupo cav. avv. Giovanni — Rossi dott. Rosario — Cambiaggio dott. Luigi.

Consiglieri aggiunti promossi dalla 4ª alle 3ª classe (L. 3000):
Pollaci dott. Guglielmo — Tartaglia dott. Tito — Montemezzo dott. Giulio — Palmieri dott. Ruggiero.

Consiglieri aggiunti promossi dalla 5ª alla 4ª classe (L. 2500):
Nissim dott. Davide — Birelli dott. Mariano — Perrotta dott. Ernesto — Ruggiero dott. Nicola.

Con decreto Ministeriale del 28 febbraio 1915:

Contini dott. Giovanni, consigliere aggiunto promosso dalla 5ª alla 4ª classe (L. 2500).

Con R. decreto del 25 febbraio 1915:

Scozzafava Antonio, applicato di 2ª classe, presso il Ministero di grazia e giustizia, nominato applicato di egual classe nell'Amministrazione provinciale (L. 2500), per cambio di Amministrazione coll'applicato Zampino Luigi.

Amministrazione degli archivi di Stato.

Con R. decreto del 28 febbraio 1915:

Morelli dott. Vincenzo, archivista di 4ª classe, in aspettativa per servizio militare, richiamato in servizio, a sua domanda.

Amministrazione della pubblica sicurezza.

Con decreto Ministeriale del 23 gennaio 1915:

Delicati dott. Cesare, vice commissario di 3ª classe, collocato temporaneamente fuori ruolo ai sensi del R. decreto 4 agosto 1913, destinato a prestar servizio in Libia.

Con decreto Ministeriale del 3 marzo 1915:

Mancini Giuseppe, delegato di 4ª classe, sospeso a tempo indeterminato dal grado e dallo stipendio (art. 52 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, 22 novembre 1908, numero 693).

Con R. decreto del 28 febbraio 1915:

Antico Mario, applicato di 1ª classe, richiamato in servizio, a sua domanda.
Fasano Oronzo, applicato di 1ª classe, collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Telefoni dello Stato

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Ministeriale del 31 gennaio 1915:

Brancaccio Luigi, guardafili, collocato in aspettativa per servizio militare dal 7 dicembre 1914.

Con decreto Ministeriale del 25 gennaio 1915:

Barone Francesco, guardafili, collocato in aspettativa per servizio militare dal 23 dicembre 1914.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma d'artiglieria.
Ruolo combattente.

Con R. decreto del 28 marzo 1915:

I seguenti sottotenenti di complemento nell'arma di artiglieria sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente nell'arma stessa:
Vernaci Salvatore — Odetti Mario — Grimaldi Enrico — Falletti Italo — Cittadini Alessandro — Pinacci Giulio — Ferraris Leopoldo — Arena Gaetano — Spadaro Salvatore — Nurra Giovanni.
I seguenti allievi dell'accademia militare sono nominati sottotenenti di artiglieria.
Itzinger Roberto — Liuzzi Giorgio — Moech Fernando — Re Giovanni Carlo — Carloni Francesco — Ciampelli Bruno — Imperato Giulio — Serventi Stefano — Marsicano Luigi — Pelà Guido — Ainis Ferdinando — Parisi Domenico — Cavalli Emilio — Morosini Luigi — Carravetta Antonio — Camera Romeo — — Maugeri Antonino — Pasquali Aldo — Gonella-Pacchiotti Agostino — Battaglia Achille — D'Amore Luigi — Mazza Ferdinando — Sirtori Gualtiero — Mai Guglielmo — De Benedetti Ugo — Farina Alfonso — Fusco Casimiro — Lampertico Angelo — Carioni Carlo — Sichera Enrico — Montesi Giuseppe — Falcieri Guido — Tobia Diamante — Giovene Nicola — Taglialatela Carlo — Pirri Tito — Mazza Pietro — Scarfò Ettore — Landi Enrico — Quarto Mario — Ricciardi Germano — Augello Francesco — Bartolani Giuseppe — Marino Guglielmo — Leonardi Cattolica Francesco — Federico di Villalta Ruggero — Tromby Felice — De Marco Gesualdo — Massa Saluzzo Augusto — Ghiringhelli Giuseppe — Arata Arturo.

Arma del genio.
Con R. decreto del 28 marzo 1915:

I seguenti allievi dell'accademia militari sono nominati sottotenenti del genio:
Amighini Luigi — Perotti Giuseppe — Mortara Carlo — Bianciardi Quirino — Supino Paolo — Gatta Federico — Bernasconi Mario — Danuser Ermanno — Vespignani Ottorino — De Angelis Almerigo — Formica Pompilio — Pergoli Ugo — Ducros Gastone — Alcaini Virgilio — Di Pietro Santi — Pagliano Giuseppe — Carbone Francesco — Vanelli Enrico — Formigli Omero.

MINISTERO DEL TESORO - SITUAZIONE dei debiti pubblici dello Stato

Numero d'ordine	DEBITI PUBBLICI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione		Consistenza al
				rendita
	PARTE I. - Debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico			
	Gran Libro del Debito pubblico.			
	Consolidati.			
1	Consolidato 3.50 per % netto (ex 3.75 % netto)	(*)	—	283,430,555 68
2	Consolidato 3 per %	(*)	—	4,802,176 97
3	Consolidato 3.50 per % netto (Cat *A* - Creazione 1902)	(*)	—	33,017,945 32
4	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 % netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza		—	32,446,317 93
				353,696,995 90
	Debiti redimibili.			
5	Obbligazioni 3.50 % netto create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731 (Categoria 1ª)	(*)	1960	5,081,300 —
6	Id. 3 % id. 15 maggio 1910, n. 228 (Categorie 1ª e 2ª)	(*)	1960	10,213,200 —
7	Id. 4.50 % netto del prestito nazionale (Legge 16 dicembre 1914, n. 1354)		1940	—
				15,294,500 —
	Rendita in nome della Santa Sede.			
8	Rendita perpetua ed inalienabile creata con legge 13 maggio 1871, n. 214		—	3,225,000 —
	Debiti redimibili e perpetui inclusi separatamente nel Gran Libro.			
	Debiti redimibili.			
9	Obbligazioni 5 per % della ferrovia Maremmana (*Toscana* - 10 febbraio 1861)	(*)	1959	1,956,275 —
10	id. 5 » % del prestito Blount (*Roma* - 11 aprile 1866)	(*)	1940	1,442,868 75
11	id. 5 » % della ferrovia di Novara		1917	40,208 —
12	id. 5 » % - della ferrovia di Cuneo 1ª emissione		1916	24,740 —
	id. 3 » % - id. 2ª emissione		1948	164,910 —
13	id. 3 » % della ferrovia Vittorio Emanuele	(*)	1961	3,226,215 —
				6,855,216 75
	Debiti perpetui.			
14	Debito feudale 3 % (*Modena* - 3 ottobre 18.5)		—	13,963 37

al 31 marzo 1915 (3° trimestre dell'esercizio 1914-915).

30 giugno 1914	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1914 al 31 marzo 1915				Consistenza al 31 marzo 1915	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
8,098,015,876 57	—	—	(1) 563 50	(1) 16,100 —	283,429,992 18	8,097,999,776 57
160,072,565 67	—	—	(2) 18 —	(2) 600 —	4,802,158 97	160,071,965 67
943,369,866 30	(3) 1,271 81	(3) 26,337 41	(4) 58 33	(4) 1,666 57	33,019,158 80	943,404,537 14
721,029,287 35	(5) 75 —	(5) 1,666 67	(6) 1,635 19	(6) 36,337 58	32,444,757 74	720,994,616 44
9,922,487,595 89	1,346 81	38,004 08	2,275 02	54,704 15	(7) 353,696,067 69	9,922,470,895 82
145,180,000 —	—	—	(9) 46,200 —	(9) 1,320,000 —	(10) 5,035,100 —	(10) 143,860,000 —
340,440,000 —	—	—	(9) 102,000 —	(9) 3,400,000 —	(11) 10,111,200 —	(10) 337,040,000 —
—	(8) 45,000,000 —	(8) 1,000,000,000	—	—	45,000,000 —	1,000,000,000 —
485,620,000 —	45,000,000 —	1,000,000,000	148,200 —	4,720,000 —	60,146,300 —	1,480,900,000 —
64,500.000	—	—	—	—	3,225,000 —	64,500,000 —
39,125,500 —	—	—	(12) 11,475 —	(12) 229,500 —	1,944,800 —	38,896,000 —
28,857,375 —	—	—	(13) 15,331 25	(13) 307,625 —	1,427,487 50	28,549,750 —
804,160 —	—	—	(12) 9,376 —	(12) 187,520 —	30,832 —	616,640 —
494,800 —	—	—	(12) 4,820 —	(12) 96,400 —	(14) 19.920 —	(14) 398,400 —
5,497,000 —	—	—	(12) 1,380 —	(12) 46,000 —	(14) 163,530 —	(14) 5,451,000 —
107,540,500 —	—	—	(12) 30,600 —	(12) 1,020,000 —	(15) 3,195,615 —	(15) 106,520,500 —
182,319,335 —	—	—	73,032 25	1,887,045 —	6,782,184 50	180,432,290 —
465.445 70	—	—	—	—	13,963 37	465,445 70

Numero d'ordine	DEBITI PUBBLICI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione	Consistenza rendita
	Debiti redimibili e perpetui non inclusi nel Gran Libro		
	Debiti redimibili.		
15	Obbligazioni 3 per % della ferrovia Torino-Savona-Acqui	(*) 1964	205,755 —
16	Id. 6 » % dei Canali Cavour	(*) 1915 (**)	362,520 —
17	Id. 5 » % della ferrovia Udine-Pontebba	1970 (**)	1,112,175 —
18	Titoli ferrovie Monferrato: Azioni privilegiate della ferrovia Cavallermaggiore-Bra	1964 (**)	17,500 —
19	Titoli ferrovie Monferrato: Obbligazioni 3 % della ferrovia Cavallermaggiore-Alesssandria	(*) 1956 (**)	274,950 —
20	Titoli ferrovie Monferrato: Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara	1964 (***)	—
21	Obbligazioni ferrovie romane: 3 per % delle ferrovie livornesi (serie A - B - C - D[1] - D[2])	(*) 1953 (**)	3,666,720 —
22	Obbligazioni ferrovie romane: 3 » % della ferrovia Lucca-Pistoia (creazioni 1856 - 1858 - 1860)	(*) 1954 (**)	356,126 40
23	Obbligazioni ferrovie romane: 5 » % della ferrovia centrale toscana (serie A - B - C)	(*) 1934 (**)	1,775,950 —
24	Obbligazioni ferrovie romane: 3 » % delle ferrovie romane (Obbligazioni comuni)	1954 (**)	725,265 —
25	Obbligazioni ferroviarie 3 per % per le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (serie A - B - C - D - E per ciascuna rete)	(*) 1985 (**)	26,665,350 —
26	Obbligazioni 5 per % per i lavori di sistemazione del Tevere: emissione 1883; emissioni 1884 e 1885 della 2ª serie; saldo della 7ª quota della 3ª serie e quote della 4ª serie a tutto l'esercizio 1894-95	1934, 1936, 1944	901,600 —
27	Obbligazioni 5 per % per i lavori di risanamento della città di Napoli (serie 3ª - 4ª - 7ª - 8ª)	1958	1,467,975 —
28	Obbligazioni 5 per % delle strade ferrate del Tirreno (serie A - B - C - D)	1944	5,721,575 —
29	Obbligazioni 5 per % per le opere edilizie di Roma (serie A)	1942	207,775 —
			43,461,236 40
	Debiti perpetui.		
30	Debito 5 per % a nome dei Comuni di Sicilia	—	987,174 64
31	Debito 5 per % a nome dei Corpi morali di Sicilia	—	1,050,320 91
32	Rendita 3 per % assegnata ai creditori legali nelle provincie napoletane	—	94,252 21
33	Id. id. ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015	—	593,259 25
34	Assegni 3 % alle comunità di Reggio e Modena	—	1,420 83
			2,726,427 84

Riassunto dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico.

Gran Libro del Debito pubblico	Consolidati	353,696,995 90
	Debiti redimibili	15,294,500 —
	Rendita in nome della Santa Sede	3,225,000 —
Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro	Debiti redimibili	6,855,216 75
	Debiti perpetui	13,963 37
Debiti non inclusi nel Gran Libro	Debiti redimibili	43,461,236 40
	Debiti perpetui	2,726,427 84
	Totale	425,273,340 26

Dalla Direzione generale del Debito pubblico — Roma, 17 aprile 1915

Il Direttore capo di ragioneria
De FLAMINII.

al 30 giugno 1914	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1914 al 31 marzo 1915				Consistenza al 31 marzo 1915	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
6,858,500 —	—	—	(12) 1,800 —	(12) 60,000 —	203,955 —	6,798,500 —
6,042,000 —	—	—	(12) 180,150 —	(12) 3,002,500 —	182,370 —	3,039,500 —
22,243,500 —	—	—	(12) 3,725 —	(12) 74,500 —	1,108,450 —	22,169,000 —
875,000 —	—	—	—	—	17,500 —	875,000 —
9,165,000 —	—	—	—	—	274,950 —	9,165,000 —
8,228,000 —	—	—	—	—	—	8,228,000 —
122,224,000 —	—	—	(12) 48,645 —	(12) 1,621,500 —	(16) 3,618,075 —	(16) 120,602,500 —
11,870,880 —	—	—	(9) 4,523 40	(9) 150,780 —	351,603 —	11,720,100 —
35,519,000 —	—	—	(12) 10,675 —	(12) 213,500 —	1,765,275 —	35,305,500 —
24,175,500 —	—	—	(12) 9,450 —	(12) 315,000 —	(17) 715,815 —	(17) 23,860,500 —
888,845,000 —	—	—	—	—	(18) 26,665,350 —	(18) 888,845,000 —
18,032,000 —	—	—	(12) 17,575 —	(12) 351,500 —	884,025 —	17,680,500 —
29,359,500 —	—	—	—	—	1,467,975 —	29,359,500 —
114,431,500 —	—	—	—	—	5,721,575 —	114,431,500 —
4,155,500 —	—	—	(12) 3,450 —	(12) 69,000 —	204,325 —	4,086,500 —
1,302,024,880 —	—	—	279,993 40	5,858,280 —	43,181,243 —	1,296,166,600 —
19,743,492 80	—	—	—	—	987,174 64	19,743,492 80
21,006,418 20	—	—	—	—	1,050,320 91	21,006,418 20
3,141,740 33	(19) 0 20	(19) 6 67	—	—	94,252 41	3,141,747 —
19,775,308 34	—	—	—	—	593,259 25	19,775,308 34
47,360 93	—	—	—	—	1,420 83	47,360 93
63,714,320 60	0 20	6 67	—	—	2,726,428 04	63,714,327 27
9,922,487,595 89	1,346 81	33,004 08	2,275 02	54,704 15	353,696,067 69	9,922,470,895 82
485,620,000 —	45,000,000 —	1,000,000,000 —	148,200 —	4,720,000 —	60,146,300 —	1,480,900,000 —
64,500,000 —	—	—	—	—	3,225,000 —	64,500,000 —
182,319,335 —	—	—	73,032 25	1,887,045 —	6,782,184 50	180,432,290 —
465,445 70	—	—	—	—	13,963 37	465,445 70
1,302,024,880 —	—	—	279,993 40	5,858,280 —	43,181,243 —	1,296,166,600 —
63,714,320 60	0 20	6 67	—	—	2,726,428 04	63,714,327 27
12,021,131,577 19	45,001,347 01	1,000,038,010 75	503,500 67	12,520,029 15	469,771,186 60	13,008,649,558 79

Il Direttore generale del Debito pubblico
GARBAZZI.

Numero d'ordine	DEBITI PUBBLICI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione	Consistenza rendita
	PARTE II. — Debiti amministrati dalla Direzione generale del Tesoro.		
	Debiti redimibili.		
1	Annualità dovuta alla Società delle ferrovie del Sud dell'Austria per il riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia	1968	23,603,881 —
2	Buoni del Tesoro a lunga scadenza. (Legge 7 luglio 1901, n. 323)	1926	842,625 —
3	Buoni del Tesoro quinquennali (legge 21 marzo 1912, n. 191)	1917	13,239,600 —
	Id. id. (id. 29 dicembre 1912, n. 1352)	1918	16,000,000 —
	Id. id. (leggi 23 maggio e 27 giugno 1912, n. 513 e 638, 29 giugno 1913, n. 864 e 4 gennaio 1914, n. 1)	1919	14,080,000 —
	Buoni del tesoro quinquennali (legge 16 luglio 1914, n. 683)	1919	—
4	Certificati di credito ferroviari con interessi 3.65 0/0 netto (art. 6 legge 25 giugno 1905, n. 261)	1946	10,964,797 02
5	Certificati ferroviari di credito con interesse 3,50 °/₀ annuo (art. 3 legge 23 dicembre 1906, n. 638) emissioni dal 1906-907 in poi	1947 e successivi	19,334,604 46
	TOTALE DEI DEBITI AMMINISTRATI DALLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO		98,065,507 48

Dalla Direzione generale del Tesoro - Roma, li 21 aprile 1915.

RIASSUNTO

	Consistenza rendita
PARTE I. — *Totale dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico*	425,273,340 26
PARTE II. — *Totale dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Tesoro*	98,065,507 48
TOTALE GENERALE	523,338,847 74

al 30 giugno 1914	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1914 al 31 marzo 1915				Consistenza al 31 marzo 1915	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
858,740,709 46	—	—	257,306 —	a) 4,773,165 06	23,346,575 —	853,967,544 40
24,075,000 —	—	—	57,750 —	b) 1,650,000 —	784,875 —	22,425,000 —
330,990,000 — 400,000,000 — 352,000,000 — —	5,128,000 —	c) 128,205,000 —	—	—	48,447,800 —	1,211,195,000 —
300,405,397 75	—	—	91,714 08	d) 2,512,714 40	10,873,082 94	297,892,683 35
552,417,270 34	159,950 —	e) 4,570,000 —	142,437 97	f) 4,069,656 32	19,352,116 49	552,917,614 02
2,818,628,377 55	5,288,150 —	132,775,000 —	549,208 05	13,005,535 78	102,804,449 43	2,938,397,841 77

Il Direttore generale del Tesoro
BROFFERIO

GENERALE

al 30 giugno 1914	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1914 al 31 marzo 1915				Consistenza al 31 marzo 1915	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
12,021,131,577 19	45,001,347 01	1,000,038,010 75	503,500 67	12,520,029 15	469,771,186 60	13,008,649,558 79
2,818,628,377 55	5,288,150 —	132,775,000 —	549,208 05	13,005,535 78	102,804,449 43	2,938,397,841 77
14,839,759,954 74	50,289,497 01	1,132,813,010 75	1,052,708 72	25,525,564 93	572,575,636 03	15,947,047,400 56

Aumento di Rendita L. 49,236,788 29

Aumento di Capitale L. 1,107,287,445 82

Annotazioni

per i debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico

(*) Questo debito è pagabile anche all'estero. (Fanno eccezione le serie A e B delle ferrovie Livornesi 3 % e l'emissione 1860 della Ferrovia Lucca-Pistoia).

(**) Gl'interessi di questo debito sono soggetti anche alla tassa di negoziazione.

(***) Il rimborso delle quote di capitale di questo debito è soggetto alla tassa di negoziazione.

1) Rendita e capitale nominale, annullati durante il *3° trimestre dell'esercizio* per prescrizione trentennale.

2) Rendita e capitale nominale annullati durante il *1° trimestre dell'esercizio* per prescrizione trentennale.

3) Rendita e capitale nominale iscritti, durante il *1° trimestre dell'esercizio*, per conversione di rendite 4.50 % netto, in seguito all'accertamento delle condizioni volute dalla legge 21 dicembre 1903, n. 483 Rendita L. 462 18 Cap. nom. L. 13,205 14

Rendita e capitale nominale iscritti, come sopra, durante il *2° trimestre dell'esercizio* . . . . Id. » 137 67 Id. » 3,933 33

Rendita e capitale nominale iscritti, come sopra, nel *3° trimestre dell'esercizio* . . . . Id. » 671 96 Id. » 19,198 94

Insieme: Rendita L. 1,271 81 Cap. nom. L. 36,337 41

4) Rendita e capitale nominale annullati durante il *2° trimestre dell'esercizio* per ricostituzione nel consolidato 4.50 % netto, in forza dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1903, n. 483.

5) Rendita e capitale nominale reiscritti nel *2° trimestre dell'esercizio* in forza dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1903, n. 483.

6) Rendita e capitale nominale annullati, durante il *1° trimestre dell'esercizio* per conversione in consolidato 3.50 % (1902) in seguito ad accertamento delle condizioni volute dalla legge 21 dicembre 1903, n. 483 . . . . Rendita L. 594 24 Cap. nom. L. 13,205 33

Rendita e capitale nominale annullati, come sopra, durante il *2° trimestre dell'esercizio* . . . . Id. » 177 — Id. » 3,933 33

Rendita e capitale nominale annullati, come sopra, nel *3° trimestre dell'esercizio* . . . . Id. » 863 95 Id. » 19,198 92

Insieme: Rendita L. 1,6·5 19 Cap. nom. L. 36,337 58

7) Le rendite dei consolidati sono ripartite nelle seguenti categorie d'iscrizioni:

	Quantità delle iscrizioni				Totale
	3.50 % netto (ex-3.75 % netto)	3 %	3,50 % netto. Cat. *A* (Creazione 1902)	Antiche rendite cons. 4.50 %	
Rendite nominative	537,944	17,035	29,121	31,602	615,702
id. al portatore	1,798,925	25,409	81 640	—	1,905.974
id. miste	8,7:6	19	554	—	9,299
Assegni provvisori nominativi	20,563	807	4,180	10,794	36,344
id. id. al portatore	1,448	77	512	—	2,037
	2,367,606	43,347	116,007	43,396	2,589,356

	Ammontare della rendita				Totale
	3.50 % netto (ex-3.75 % netto)	3 %	3.50 % netto. Cat. *A* (Creazione 1902)	Antiche rendite cons. 4.50 %	
Rendite nominative	142,408,241 50	3,242,106 —	25,939,627 —	32,429,100 —	204,019,074 50
id. al portatore	139,823,169 50	1,557,000 —	7,020,979 —	—	148,401,148 50
id. miste	1,171,026 50	2,001 —	50,757 —	—	1,223,784 50
Assegni provvisori nominativi	26,288 02	960 20	7,164 64	15,657 74	50,070 60
id. id. al portatore	1,266 66	91 77	631 16	—	1,989 59
	283,429,992 18	4,802,158 97	33,019,158 80	32,444,757 74	353,696,067 69

8) Rendita e capitale nominale delle obbligazioni emesse con decorrenza dal 1° gennaio 1915 giusta il R. decreto 19 dicembre 1914, n. 1371.

9) Rendita e capitale nominale dei titoli dichiarati rimborsabili per estrazione a sorte.

10) N. 6,396 obbligazioni di questo debito, per la rendita di L. 2,092,860 e per il capitale nominale di L. 59,796,000 sono rappresentate da certificati al nome.

11) N. 200,374 obbligazioni di questo debito, per la rendita di L. 5,457,786 e per il capitale nominale di L. 181,926,200 sono rappresentate da certificati al nome.

12) Rendita e capitale nominale dei titoli dichiarati rimborsabili per estrazione a sorte, al netto di quelli già convertiti in rendita consolidata.

13) Rendita e capitale nominale dei titoli acquistati al valore del corso.

14) Nessuna obbligazione di questo debito è rappresentata da certificati al nome.

15) N. 2,096 obbligazioni di questo debito, per la rendita di L. 31,440 e per il capitale nominale di L. 1,048,000 sono rappresentate da certificati al nome.

16) N. 5,282 obbligazioni di questo debito, per la rendita di L. 79,230 e per il capitale nominale di L. 2,641,000 sono rappresentate da certificati al nome.

17) N. 5,892 obbligazioni di questo debito, per la rendita di L 88,380 o per il capitale nominale di L. 2,946,000, sono rappresentate da certificati al nome.

18) N. 22,641 obbligazioni di questo debito, per la rendita di L. 1,254,615 e per il capitale nominale di L. 41,820,500, sono rappresentate da certificati al nome.

19) Rendita a capitale nominale aumentati per migliore accertamento di una partita.

Annotazioni

per i debiti amministrati dalla Direzione generale del Tesoro.

a) Diminuzione corrispondente alla quota di ammortamento scaduta col 15 dicembre 1914.

b) Buoni sorteggiati il 20 novembre 1914.

c) Di questi buoni che vennero emessi in conto dei 150 milioni consentiti dalla legge 16 luglio 1914, n. 683, furono applicate L. 46,000,000 al bilancio di entrata, capitolo 211-*bis*, mentre le residuali L. 82,205,000 vennero inscritte tra i debiti di tesoreria mediante l'apertura di un conto corrente presso la tesoreria centrale del Regno, con la denominazione « Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali e destinate al reintegro di anticipazioni della Cassa del Tesoro ai sensi della legge 16 luglio 1914, n. 683 ».

d) Diminuzione corrispondente alla quota di ammortamento compresa nella 17ª semestralità di scadenza 1° gennaio 1915.

e) Nuova emissione di certificati per far fronte a spese di carattere ferroviario.

f) Diminuzione corrispondente alle quote di ammortamento comprese nelle rate semestrali di scadenza 1° gennaio 1915.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Notari.

Con decreto Ministeriale del 29 marzo 1915:

Al notaro Mesturini Ermenegildo è prorogato fino a tutto il 17 luglio 1915 il termine per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Torino.

Con decreto Ministeriale del 3 aprile 1915:

Al notaro Benigna Giovanni è prorogato fino a tutto il 23 aprile corrente mese il termine per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Calusco, distretto notarile di Bergamo.

Con decreto Ministeriale del 5 aprile 1915:

Al notaro Coppo Massimo Tito Alfredo è prorogato fino a tutto il 13 luglio 1915 il termine per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Rosignano, distretto notarile di Casale.

Archivi notarili.

Con decreto Ministeriale del 2 marzo 1915, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1915:

Bleve Giuseppe, archivista dell'archivio notarile distrettuale di Lecce, è incaricato di assistere e coadiuvare il dottor Creti Francesco nella missione affidatagli di ricostituire l'archivio notarile distrettuale di Avezzano e di ripristinarne il servizio.

Subeconomati.

Con decreto Ministeriale del 3 aprile 1915:

Antoniazzi dott. Serafino, è nominato subeconomo dei benefizi vacanti in Varzi.

La nomina dell'avv. Nussi Vittorio, a subeconomo dei benefizi vacanti in Cividale, disposta col decreto del 25 settembre 1914, è revocata.

Marioni dott. Giuseppe, è nominato subeconomo dei benefizi vacanti in Cividale.

Culto.

Con R. decreto del 21 marzo 1915, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1915:

È stato concesso l'*exequatur*:

Al decreto della S. Congregazione concistoriale di nomina di monsignor Onorato Ambrogio Luddi ad amministratore apostolico della diocesi di Foligno.

Alla bolla pontificia di nomina di monsignor Luigi Maria Marelli a vescovo di Bergamo.

Al decreto della S. Congregazione concistoriale di nomina di monsignor Emidio Trenta ad amministratore apostolico della diocesi di Larino.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione).

La signora Chiriotti Beatrice fu Ignazio moglie di Orzolesi Ernesto ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 3019 ordinale, numero 1583 di protocollo e n. 73340 di posizione, stata rilasciata dalla intendenza di finanza di Torino in data 23 marzo 1914, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 35, consolidato 3,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1914.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato alla signora Chiriotti Beatrice predetta il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 aprile 1915.

Il direttore generale
GARBAZZI.

1° AVVISO.

È stata esibita a questa Direzione generale, una istanza di tramutamento dal sig. Donte Francesco di Leonardo, cessionario per attergato, autenticato il 10 aprile 1915, per notar Roverio Stefano, di San Remo, della rendita n. 449.062, di L. 3,50, intestata a Bosio Lidia o Livia fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Vesco Giovanna, domiciliata in San Remo (Porto Maurizio),

Essendo in detto attergato il cognome, il nome e la paternità del cessionario scritti su abrasione,

A termini dell'art. 36 del regolamento generale sul debito pubblico,

Si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, si procederà alla chiesta operazione di tramutamento nell'interesse del sig. Donte Francesco di Leonardo.

Roma, 24 aprile 1915.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 26 aprile 1915, in L. 111.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 26 aprile al giorno 2 maggio 1915 per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 110,80.

MINISTERO DEL TESORO
E
MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nei decreti Ministeriali 1° settembre 1914 e 15 aprile 1915, accertata il giorno 24 aprile 1915.

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1914:

La media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale predetto è la seguente:

PIAZZA	DENARO	LETTERA
Parigi	110 06	110 55
Londra	28 04	28 14
Berlino	118 94	119.67
Vienna	88 55	89.37
New York	5 83	5.89
Buenos Aires	2 47 1[2	2 50
Svizzera	109.72	110.25
Cambio dell'oro	110.75	111 25

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio del giorno 24 aprile 1915:

Franchi . . . . 110.30 1[2
Lire sterline 28.09
Marchi . . . . 119.30 1[2
Corone 88.96
Franchi svizzeri . . . . . . 109.98 1[2
Dollari 5.86
Pesos carta . . . . 2.48 3[4
Lire oro . . . . 111.—

CONCORSI

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1915, registrato alla Corte dei conti il giorno 26 successivo, registro 174, decreti amministrativi, foglio 85, col quale furono indetti gli esami di idoneità per la promozione di anzianità al grado di primo segretario di 2ª classe nel ruolo organico del personale di questo Ministero, e si stabilì che tali esami avessero principio il giorno 29 aprile 1915;

Ritenuta l'opportunità di rimandare ad altra epoca la data degli esami stessi;

Decreta:

I predetti esami di idoneità avranno principio il giorno 3 giugno 1915, ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto Ministeriale 12 marzo 1915.

Roma, 21 aprile 1915.

Il ministro
CIUFFELLI.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910 n. 796;

Veduto il decreto Ministeriale 15 gennaio 1915, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 18 stesso mese, n. 13, col quale venne bandito il concorso per professore straordinario alla cattedra di diritto internazionale nelle Regie Università di Catania e di Modena;

Veduto il decreto Ministeriale del 30 gennaio 1915, con cui il sopraindicato decreto Ministeriale 15 gennaio 1915 fu rettificato nella sola parte riguardante le cattedre messe a concorso, nel senso che il concorso venne bandito per la sola cattedra di diritto inter-

nazionale nella R. Università di Modena, e non per quella della stessa disciplina nella R. Università di Catania;

Veduta la decisione in data 9 aprile 1915 della IV sezione del Consiglio di Stato, con cui veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dei decreti Ministeriali 15 dicembre 1914 e 15 gennaio 1915 circa l'annullamento del concorso alla cattedra di diritto internazionale nella R. Università di Modena e all'apertura del nuovo concorso;

Decreta:

Il succitato decreto Ministeriale in data 15 gennaio 1915 è revocato anche nella parte riferentesi all'apertura del concorso per professore straordinario alla cattedra di diritto internazionale nella R. Università di Modena.

Roma, 23 aprile 1915.

Il ministro
GRIPPO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

CRONACA DELLA GUERRA

La conquista della regione di Uzsok e, necessariamente, del passo di questo nome, che lo stato maggiore russo considera come la chiave principale per l'invasione dell'Ungheria, sarà resa più facile ai russi dall'occupazione, avvenuta sabato scorso, dell'altura 1001, che domina tutte le posizioni austro-ungariche in quel punto del settore carpatico.

Secondo un comunicato ufficiale da Pietrogrado, le truppe moscovite hanno inoltre progredito nella regione di Telepoca e a sud-est di Sianki, e respinto il nemico nelle regioni di Polen e di Volassake. Altrove, però, e cioè nella valle dell'Orawa, esse sono state sloggiate dalla collina di Ostry e dal colle di Zwinin.

Nel settore franco-belga tutti i belligeranti vantano qualche successo.

Importantissimo successo è stato quello riportato dai tedeschi sugli Hauts de Meuse e meno importante, perchè frustrato in parte da contrattachi degli alleati, l'altro ad est di Ypres.

Dal settore caucasico non sono segnalate che piccole azioni senza importanza.

Anche senza importanza è lo scambio di cannonate, avvenuto fra il 22 e il 23 corrente, tra cannoniere austro-ungariche sul Danubio e le posizioni serbe in riva al fiume stesso.

Un telegramma da Londra informa delle operazioni militari inglesi nella colonia tedesca dell'Africa orientale.

Circa la guerra in mare, giunge notizia di altre navi, fra le quali alcune neutrali, colate a picco da sommergibili tedeschi nel Mare del nord.

L'*Agenzia Stefani* dà più dettagliate informazioni sulla guerra con i telegrammi seguenti:

Pietrogrado, 24. — La occupazione da parte dei russi delle colline dominanti l'altura 1001 segnalata nell'ultimo comunicato dello stato maggiore del generalissimo ha grandemente facilitato la conquista della regione di Uszok ed ha diminuito l'importanza dell'altura 992 ancora occupata dal nemico.

Pietrogrado, 24. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito del Caucaso dice:

Sul litorale un distaccamento ha scambiato fucilate col nemico.

Non si segnala nessun cambiamento sugli altri fronti.

Nisch, 24. — Nella notte del 22 e nella giornata del 23 corrente abbiamo operato un colpo di mano contro le cannoniere fluviali nemiche, a nord di Semlino. Una cannoniera è stata danneggiata, ciò che ha provocato un grande scompiglio fra le altre cannoniere e sulle due rive del Danubio. Il nemico ha risposto con fuoco di fucileria e di mitragliatrici, senza causarci perdite. Il nemico ha aperto un fuoco di artiglieria contro Belgrado e contro i nostri aeroplani in ricognizione.

Esso non ha ottenuto alcun risultato.

Londra, 24. — Un sottomarino tedesco ha torpedinato ed affondato, a 100 miglia ad est di Firth of Forth, il piroscafo *Ruth* diretto a Goteborg.

L'equipaggio è sbarcato a Leith.

Stoccolma, 24. — Il vapore finlandese *Frack* carico di 12.000 tonnellate di ferro è stato torpedinato nel mar Baltico da un sottomarino tedesco. Si crede che l'equipaggio sia salvo.

Pietrogrado, 24. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Nei Carpazi durante la giornata del 22 corrente e durante la notte dal 22 al 23 gli austriaci, dopo una lunga preparazione con fuoco di artiglieria pesante, hanno pronunciato una serie di attacchi contro le alture che occupiamo nella regione di Polen, ma sono stati respinti con perdite enormi.

Egualmente gli austriaci hanno fallito nei tentativi per attaccare nella giornata del 23 corrente le nostre posizioni nella regione di Volossate.

Il 24 corrente abbiamo progredito con successo nella regione di Telepoca e più a sud-est di Sianki. Le nostre truppe si sono impadronite in queste regioni, dopo accaniti combattimenti, di una serie di importanti alture.

Negli altri settori di tutto il nostro fronte non si è constatato oggi che uno scambio di tiri di fucileria e di artiglieria.

Vienna, 25. — Un comunicato ufficiale, in data d'oggi, mezzogiorno, dice:

Sul fronte dei Carpazi, nella valle dell'Orawa, presso Koziowa, abbiamo riportato ieri un nuovo successo. Dopo un attacco di zappe durato parecchi giorni ed eseguito con grande tenacia, le nostre truppe hanno preso d'assalto la collina di Ostry, a sud di Koziowa. Nello stesso tempo le truppe tedesche, congiuntesi ad esse sulla grande strada e ad ovest di questa, sono riuscite a progredire guadanando terreno. In tutto sono stati fatti prigionieri 652 russi.

Colla presa della collina di Ostry e colla conquista del colle di Zwinin, avvenute ai primi di aprile, attualmente il nemico è stato cacciato dalle truppe alleate da tutte le posizioni delle due parti della valle di Orawe, difesa tenacemente da due mesi.

Negli altri settori del fronte dei Carpazi combattimenti di artiglieria in alcune località.

Nella Galizia e nella Polonia, sulla maggior parte del fronte, regna calma.

Berlino, 25. — Il grande stato maggiore annunzia dal gran quartiere generale in data d'oggi:

Teatro occidentale. — Presso Ypres abbiamo riportato numerosi successi.

Il terreno conquistato il 23 aprile a nord di Ypres fu mantenuto ieri di fronte ad attacchi nemici.

Più ad est abbiamo continuato l'offensiva ed abbiamo preso d'assalto la fattoria di Solaert, a sud-ovest di Saint Julien, come pure le località di Saint Julien e Kesserlaere, spingendoci vittoriosamente contro Grafenstafel. Durante questi combattimenti circa 1000 inglesi sono stati fatti prigionieri e sono state catturate parecchie mitragliatrici.

Un contrattacco inglese contro la nostra posizione ad ovest di Saint Julien è stato respinto stamane con le più gravi perdite per il nemico.

Ad ovest di Lilla tentativi di attacco inglesi sono stati sin da principio soffocati dal nostro fuoco.

Nell'Argonne abbiamo respinto a nord del Four de Paris l'attacco di due battaglioni francesi.

Sugli Hauts-de-Meuse, a sud-ovest di Combres, i francesi hanno subito una grave disfatta. Siamo quivi passati all'attacco, e siamo penetrati con un assalto in parecchie linee francesi consecutive.

Tentativi notturni dei francesi di strapparci di nuovo il tereno conquistato sono falliti con perdite gravi per il nemico. Ventiquattro ufficiali francesi, milleseicento uomini e diciassette cannoni sono rimasti in questi combattimenti nelle nostre mani.

Del resto, fra la Mosa e la Mosella si ebbero soltanto in alcune località del nostro fronte meridionale combattimenti a corpo a corpo, i quali presso Ailly non sono ancora terminati.

Un attacco notturno dei francesi nel Bois-le-Prêtre è fallito.

Nei Vosgi fitta nebbia ha impedito anche ieri l'attività dei combattimenti.

Teatro orientale. — La situazione nell'est è invariata. Due deboli attacchi russi ad ovest di Ciechanow sono stati respinti.

In risposta al lancio di bombe da parte dei russi sulla pacifica città di Neidenburg, il nodo ferroviario di Bialystok è stato nuovamente da noi bombardato con venti bombe.

Il Comando superiore dell'esercito.

Parigi, 25. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

In Belgio i nostri contrattacchi continuano con successo in stretto collegamento con i nostri alleati.

I tedeschi, che hanno attaccato con due corpi d'armata, hanno continuato ad impiegare nella giornata di ieri gaz asfissianti. Alcuni dei loro proiettili, che non sono scoppiati, ne contengono in grande quantità.

Abbiamo sensibilmente progredito verso nord sulla riva destra del canale d'Yser. Le truppe britanniche, malgrado i violenti attacchi tedeschi segnalati ieri, hanno alla nostra destra mantenuto tutte le loro posizioni.

Nell'Argonne abbiamo preso una trincea nemica e abbiamo catturato due mitragliatrici e fatto prigionieri. L'azione, tutta locale, è stata delle più vivaci.

Sugli Hauts de Meuse, nella trincea di Calonne, i tedeschi hanno attaccato con tutta una divisione su un fronte di meno di un chilometro. Essi hanno dapprima fatto piegare le nostre linee, ma sono stati ricondotti indietro da un contrattacco.

Parigi, 25. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

A nord di Ypres i combattimenti continuano in buone condizioni per le truppe alleate.

I tedeschi hanno attaccato su parecchi punti del fronte britannico in direzione nord-sud, nord-est e sud-ovest. Essi non hanno guadagnato terreno. Da parte nostra abbiamo progredito sulla riva destra del canale con vigorosi contrattacchi.

Sul resto del fronte niente da segnalare.

Londra, 25. — Secondo notizie ufficiali dell'Alto protettorato britannico dell'Africa orientale gl'inglesi al principio di novembre scorso fallirono nell'attacco del porto tedesco di Tanga e in quello della posizione di Longido situato a quaranta miglia a nord-ovest del Kilimangiaro. Le perdite a Longido furono sensibili da ambo le parti.

I tedeschi avendo in seguito sgombrato Longido, gl'inglesi vi si stabilirono dal 17 novembre.

Verso la metà dello stesso mese i tedeschi di Tanga avevano invaso il territorio inglese e vi si mantenevano malgrado una disfatta che avevano subito a Gazi, il 7 ottobre, ma essi ne furono cacciati il 2 gennaio 1915, e gl'inglesi, invadendo allora il territorio tedesco, occupavano Jassin.

I tedeschi avendo avuto un insuccesso in un attacco a Jassin il 12 gennaio, ricevettero rinforzi, attaccarono nuovamente il 19 gennaio ed obbligarono gl'inglesi a capitolare.

In questo scontro gli inglesi avevano perduto, in ufficiali, un morto, un ferito e quattro scomparsi; in uomini di truppa, 19 feriti e 242 mancanti.

Gli inglesi hanno occupato il 18 gennaio l'isola di Mafia, la cui guarnigione ha capitolato.

A sud-est del lago Victoria-Nyanza gl'inglesi hanno occupato il 9 gennaio il villaggio tedesco di Sherati e il 10 marzo hanno costretto il solo vapore tedesco armato che si trovava sul lago ad arenarsi.

Il 12 marzo gl'inglesi hanno battuto i tedeschi a Utagi presso Karunga. Il 18 marzo una lieve scaramuccia ha avuto luogo a Taveta ove ciascuna delle due parti ha perduto alcuni uomini.

L'11 aprile vi è stato uno scontro di pattuglie sulla riva del Noltureshi. Un comandante inglese è rimasto ucciso.

Stoccolma, 25. — Secondo notizie qui giunte il piroscafo finlandese *Franck*, che è colato a picco presso la Finlandia, è stato torpedinato da un sottomarino tedesco. Il piroscafo è immediatamente affondato; l'equipaggio è salvo. Il vapore era carico di merci in balle, per la maggior parte cotone.

La nave apparteneva ad una Società finlandese recentemente fondata con denaro francese e russo.

Tutti i piroscafi del porto di Stoccolma hanno ricevuto ordine di rimanervi fino a nuovo ordine.

Londra, 25. — Il *Lloyd* ha da Burntisland:

Gli equipaggi dei vapori norvegesi *Oscar* ed *Eva*, giunti ieri sera a bordo del vapore danese *Anna* a Burntisland, riferiscono che essi si trovavano 170 miglia circa a nord-est di Longstone quando un sottomarino li accostò e chiese di rivedere le carte delle due navi e dette agli equipaggi dieci minuti di tempo per lasciare il vapore.

Il sottomarino nello stesso tempo faceva fermare l'*Anna* al quale ordinava di prendere a bordo i marinai.

Secondo il racconto dei due capitani da dieci a undici granate furono tirate poi contro le navi, che vennero affondate.

Belfort, 25 — Nel pomeriggio, un po' dopo le 17, un taube ha tentato di volare su Belfort. Vivamente cannoneggiato dai forti, esso è dovuto ritornare indietro senza aver potuto lanciare nessuna bomba.

Pietrogrado, 26. — Un comunicato dello stato maggiore del generalissimo dice:

Nella notte dal 23 al 24 corr. distaccamenti tedeschi, forti di due compagnie ed un battaglione, hanno tentato ripetutamente di attaccare le nostre posizioni fra Kalvarza e Ludwinow. I loro attacchi sono stati agevolmente respinti dal nostro fuoco; in seguito ad un attacco, il nemico è stato sconfitto ed è fuggito.

La mattina del 24 nostri aeroplani hanno eseguito una felice spedizione sulla stazione di Neidenburg, ove hanno provocato parecchi incendi ed hanno distrutto una linea in costruzione.

Nei Carpazi l'intensità del fuoco dell'artiglieria nemica è aumentata negli ultimi tempi sull'insieme del fronte, ove sembra che i nostri avversari abbiano portato nuove unità di artiglieria pesante.

Nella notte dal 23 al 24 il nemico ha pronunciato una serie di attacchi nella regione del colle di Uzsok. Abbiamo respinto gli attacchi stessi con fuoco di fucileria e granate a mano infliggendo al nemico grandissime perdite.

Sugli altri settori di tutto il nostro fronte non vi è alcun cambiamento essenziale. Cannoneggiamenti e fuoco di fucileria di varia intensità si alternano in alcune località con piccoli scontri di elementi avanzati.

Malta, 26. — La corazzata inglese *Triumph*, colpita da tre obici di una batteria costiera mentre bombardava una posizione turca presso Gallipoli, non ha avuto che danni insignificanti e due uomini dell'equipaggio feriti.

L'Esposizione mondiale di San Francisco

Ieri l'altro alla grandiosa Mostra organizzata dal Governo degli Stati Uniti del Nord America, si è inaugurato solennemente il Padiglione italiano.

La partecipazione italiana è pienamente riuscita. Ciò è tanto più notevole e confortante se si tiene conto delle difficoltà e delle circostanze eccezionali in cui si è svolto il lavoro di preparazione da parte del R. commissario generale italiano.

La Esposizione generale di San Francisco si presenta con aspetto grandioso ed assai bene ordinata.

L'estensione di essa è enorme: il solo circuito è di quattro miglia; la lunghezza massima dell'Esposizione è di circa tre chilometri.

Vi hanno partecipato tutti gli Stati americani del nord e del sud; l'Australia, la Cina, il Giappone, il Siam, la Turchia, ecc. e tutti gli Stati europei, eccettuati il Belgio, l'Inghilterra e la Russia.

La Germania e l'Austria non hanno padiglioni ufficiali, ma un Comitato privato ha organizzato le mostre nelle sezioni.

Il nostro padiglione, creazione dell'architetto Piacentini, è unanimemente giudicato come una vera opera d'arte. La grandiosa sfilata di ampie e sontuose sale costituenti la « Casa italiana » è, per consentimento generale, una cosa veramente ammirevole. I vasti saloni, tutti cassettonati di legno, con zoccoli pure di legno, con damaschi alle pareti, uso Vaticano e palazzo Farnese, offrono un'insieme artistico e signorile.

Il salone Reale, con le colossali pitture di Pieretto Bianco, arredato degnamente con quadri, busti in bronzo dei Sovrani e dei più illustri italiani nella scienza, nell'arte, nella politica, è altamente lodato dai molti intervenuti.

La sezione di Belle Arti è pure ammirevole, non solo per l'addobbo delle sale, ma anche per il valore degli artisti concorrenti.

L'insieme è degno dell'Italia e delle sue tradizioni.

Il R. commissario italiano, comm. Ernesto Nathan, ha presieduto alla cerimonia inaugurale. Parlarono i rappresentanti americani. Il console italiano a San Francisco, Daneo, lesse un Messaggio di S. M. il Re d'Italia.

Gli alunni delle scuole italiane cantarono inni nazionali.

L'inaugurazione è avvenuta fra il più grande entusiasmo generale, presenti ventimila persone. Il commissario generale Ernesto Nathan e l'architetto Marcello Piacentini sono stati molto felicitati. Il padiglione italiano è per comune consenso fra i meglio riusciti della Esposizione.

DALLA LIBIA

Bengasi, 22. — Il colonnello Paiola, comandante la zona di Merg, informa che, partito il 21 sera da tale località, con una colonna di truppe, per procere ad una azione punitiva contro un'ailet defezionata, giunto il giorno successivo a Thiş dopo lunga e difficile marcia, riuscì in parte a sorprendere l'ailet, e ne incendiò le tende e catturò il bestiame.

Nella marcia di ritorno su Tecniz la colonna fu attaccata da numerosi gruppi ribelli, i quali furono respinti con molte perdite.

Perdite nostre 1 morto e 10 feriti delle truppe indigene.

CRONACA ARTISTICA

ALL'AUGUSTEO.

Un pubblico numerosissimo, elegante, scelto, il così detto pubblico dei grandi avvenimenti artistici, si pigiava ieri all'Augusteo per assistere al concerto orchestrale, con programma suggestivo ed eclettico, diretto dal giovanetto prodigio Willy Ferrero, che tanta impressione e curiosità lasciò di lui quando nello scorso dicembre diresse in Roma altri concerti.

Ed ieri il successo fu ancora più grande e straordinario data la scelta dei pezzi sinfonici da eseguirsi e non si capiva come il Ferrero, ancora giovinetto, possa dirigere una numerosa orchestra, con la precisione e la sicurezza dei più valenti e rinomati direttori e maestri. Accolto, al suo apparire sul podio da lunghi e poderosi applausi, questi si ripetettero pre la esatta interpretazione sinfonica dell' *ouverture* del *Russland und Ludmele* del Glinka e la geniale e graziosa *Serenade mauresque* dell'Elgar che venne dopo; raggiunsero l'apice, un vero clamoroso successo, nell'*ouverture* dell'opera *Tannhäuser* del Wagner e nel maestoso bellissimo *Inno al Sole* dell'opera *Iris* del Mascagni cantato da circa 200 coristi.

Una ovazione grande, solenne fece l'uditorio al prodigioso piccolo direttore alla fine del concerto e quando S. E. Rosadi, sottosegretario di Stato all'istruzione pubblica, gli fece dono di una grande medaglia d'oro.

Per aderire alle numerose domande, il concerto si ripeterà domani sera e sarà un altro grandioso successo di Willy Ferrero.

LICEO MUSICALE.

Nella passata settimana al Liceo musicale della R. Accademia di Santa Cecilia, diretto dall'illustre prof. comm. Stanislao Falchi, innanzi ad uno scelto numeroso pubblico d'invitati sono stati eseguiti quattro saggi di classe delle scuole di violino (prof. Ettore Pinelli); pianoforte (prof. Francesco Bajardi); violino e viola (prof. R. Jacobacci) e violoncello (prof. Luigi Forino). In tutti e quattro i saggi gli alunni o le alunne che vi presero parte dimostrarono tutta la bontà e l'efficacia dell'insegnamento loro impartito dai valorosi insegnanti. Nel primo si distinsero il giovane P. Sercoli, alunno delle classi di perfezionamento che suonò da vero promettente violinista concertista, con sentimento e grazia la *sinfonia spagnola* del Lalò e l'alunno anche di perfezionamento G. Spada che eseguì con delicata arte il *concerto* in *re magg.* del Paganini Wilhelmj. Nel secondo presero parte distinti alunni ed alunne delle classi medie fra i quali emersero la signorina Vittorina Bucci e l'alunno Mario Bartoccini che diedero seria promessa, per conoscenza tecnica dell'istrumento, per delicatezza e forza, di divenire due valenti pianisti proseguendo volenterosi sotto la guida del prof. Bajardi nei loro studi. Nel terzo saggio vennero presentati dal prof. Jacobacci numerosi suoi giovani alunni delle classi elementari e medie; fra essi si fece molto applaudire la giovanetta Rosaria Kustermann che suonò con molto sentimento il delicato *minuetto* del Porpora.

Il saggio più importante ed interessante dei quattro eseguitisi ieri l'altro fu quello della classe dei violoncellisti, non ostante che anche in questo avessero preso parte soltanto alunni delle classi elementari e medie. Innanzi ad uno sceltissimo pubblico che letteralmente gremiva la sala, essi diedero prova di tutto il loro promettente valore artistico; vennero tutti caldamente applauditi ed il loro maestro prof. Forino s'ebbe vive felicitazioni non solo per la ottima istruzione che impartisce, ma anche quale compositore valente essendo dall'uditorio assai gustato ed applaudito il 2° *concerto* (romantico) ed il pezzo caratteristico (unisono) *Les mouches*, eseguito il primo dalla signorina Anna Negri ed il secondo dalle alunne Giovannetti Rosa, Negri Anna, Sirletti Velia insieme all'alunno York Zuccaroli.

Oggi proseguono i saggi con la presentazione della scuola di violino del prof. De Sanctis.

Di esso e di altri che si eseguiranno nel corso della settimana diremo nella nostra cronaca di lunedì prossimo.

CRONACA ITALIANA

Le LL. MM. il Re e la Regina inaugurarono l'altro ieri la Mostra d'arte all'ospizio di San Michele, accompagnati da S. E. il generale Brusati, dal contrammiraglio Capomazza, dal colonnello Guerrieri, dalla contessa e dal conte Bruschi-Falgari.

I Sovrani vennero ricevuti all'ingresso dell'ospizio dal personale direttivo e insegnante, dalle autorità, dagli alunni delle scuole e dai ricoverati. La valente

banda musicale degli alunni intonò, fra il generale entusiasmo, l'inno reale.

Fra le autorità presenti erano S. E. il ministro della pubblica istruzione, Grippo, S. E. il sottosegretario di Stato, Cottafavi, il prefetto, il prosindaco Apolloni, vari assessori e consiglieri comunali.

I Sovrani si soffermarono davanti ai singoli lavori esposti ed ebbero parole di vivo compiacimento per l'egregia organizzazione e l'importanza della Mostra.

Dopo una visita alla scuola degli arazzi, le LL. MM., ossequiate dalle autorità e dal personale insegnante, lasciarono l'ospizio risalendo in automobile, vivamente acclamate dalla folla che attendeva all'uscita.

La bandiera di combattimento alla Regia nave « Ascaro ». — Iermattina, alle 11, nel R. Arsenale di Venezia ebbe luogo, in forma strettamente militare, la consegna della bandiera di combattimento offerta dalla Società genovese dei reduci d'Africa al cacciatorpediniere *Ascaro*.

Attorno al cacciatorpediniere ancorato nella darsena dell'Arsenale si stipava uno stuolo di ufficiali della marina e dell'esercito.

Vi fu dapprima la cerimonia religiosa della benedizione della bandiera.

Subito dopo prese la parola il vice ammiraglio Garelli che pronunciò un elevato discorso portando il saluto del ministro della marina.

Parlarono quindi il generale Caneva, il signor Schiappacasse, per i reduci di Africa di Genova che offrirono la bandiera all'*Ascaro*, ed il signor Bucci di Santafiora, presidente del Comitato genovese per la bandiera.

Quindi il comandante del cacciatorpediniere *Ascaro*, capitano di corvetta Baistrocchi, dette lettura di un telegramma augurale di S. E. il ministro Viale e prese in consegna la bandiera, dicendo nobili parole.

Terminato il suo discorso, al grido di « In alto la bandiera » questa venne subito issata sull'albero del cacciatorpediniere, fra vivissimi applausi.

La bella cerimonia si chiuse con un rinfresco, offerto dal comando in capo del dipartimento marittimo.

Nella giornata, alle 15, ebbe luogo un pranzo offerto dallo stesso comando ai sottufficiali e marinai dell'*Ascaro*, e alla sera ebbe luogo un pranzo agli ufficiali, offerto dal comandante del cacciatorpediniere, capitano di corvetta Baistrocchi.

A Torquato Tasso. — Ieri, ricorrendo il 320° anniversario della morte di Torquato Tasso, il comune di Roma ha fatto deporre sulla tomba del poeta in Sant'Onofrio al Gianicolo, una magnifica corona di alloro, coi nastri dai colori municipali portante a lettere d'oro la sigla leggendaria.

Le guardie municipali in alta uniforme prestarono per tutta la giornata servizio d'onore alla tomba e al Museo tassiano, che fu visitatissimo.

Sul piazzale dello storico convento venne tenuta per iniziativa della Società « Storia ed arte » una conferenza commemorativa dal prof. Prinzivalli.

Un'altra conferenza pure vi tenne il prof. Pasquali, del R. ginnasio « Torquato Tasso », presenti numerosi alunni. Una corona venne deposta dai giovani studenti sul sepolcro tassiano.

Gli architetti italiani. — Ad iniziativa della Federazione nazionale degli architetti di Milano, è stata tenuta iermattina, a Roma, nei saloni del Grand Hôtel Excelsior una importante seduta, cui hanno partecipato i più noti architetti, intervenuti da ogni parte d'Italia.

Scopo precipuo della riunione era risolvere, in modo definitivo, la vieta questione delle scuole superiori di architettura.

La discussione fu lunga, elevata. Nella seduta pomeridiana, tenutasi a palazzo Altieri nella sede dei cultori di architettura, venne approvato all'unanimità il seguente ordine del giorno presentato dagli architetti Ernesto Sommaruga e Vincenzo Moraldi:

« L'assemblea indetta dalla Federazione degli architetti italiani, riconoscendo come il decreto-legge provocato dall'on. Rosadi inizi degnamente la soluzione tanto desiderata delle scuole superiori di architettura in quanto ne destina la sede in ambiente artistico, presa esatta conoscenza del progetto di legge presentato alla Camera dall'on. Cesare Nava, già accettato dagli Uffici; approva incondizionatamente il concetto informatore di detto progetto e delibera di adoperarsi efficacemente perchè esso venga al più presto discusso alla Camera e attuato in modo che anche l'esperimento così bene iniziato ottenga degno e definitivo assetto ».

Elargizione. — La Cassa di risparmio di Roma ha messo a disposizione del Comitato per la mobilitazione civile la somma di L. 5000. Il presidente della Commissione di finanza, sen. Wollemborg, si è affrettato a ringraziare i dirigenti della benemerita Cassa.

L'acquedotto pugliese. — L'altro ieri mattina, a Bari, alla presenza del Sindaco e del Consiglio comunale al completo, ebbe luogo la prima prova dell'acquedotto pugliese.

La prova ebbe luogo alle fontane dell'Ateneo, in piazza Ateneo, dando risultati ottimi con getti altissimi e di grande effetto.

La popolazione esultante fece dimostrazioni entusiastiche con grida di evviva e col canto di inni patriottici.

Italiani all'estero. — A Buenos Aires, ieri è stata inaugurata l'Università popolare italiana.

Terremoto. — Un telegramma nell'*Agenzia Stefani* da Avezzano, in data di ieri l'altro reca:

« Giunge notizia da Tagliacozzo che colà alle ore 16 è stata avvertita una forte scossa di terremoto in senso sussultorio, preceduta da boato, che ha prodotto panico nella popolazione.

« Dalle prime notizie risulta che il Castello e varie case avrebbero riportato lesioni.

« Da Avezzano sono partiti per Tagliacozzo automobili delle autorità con soccorsi ».

Marina mercantile. — Il *Mafalda*, del Lloyd italiano, è partito da Barcellona per Genova. — Il *Cordova*, id., è partito da Buenos Aires per Genova. — Il *Re d'Italia*, del Lloyd Sabaudo, ha transitato da Gibilterra per Napoli e Genova. — Il *Tommaso di Savoia*, id., è partito da Genova per Buenos Aires. — L'*Etna*, della N. G. I., è partito da Buenos Aires per Genova. — Il *Principe Umberto*, è giunto a Rio Janeiro. — Il *Cavour*, della Transatlantica italiana, ha proseguito da Santos per Buenos Aires. — L'*Alberto Treves*, della Società veneziana, ha transitato da Perim per Suez. — Il *Barbarigo*, id. è, partito da Madras per Massaua. — Il *Caboto*, id., è partito da Calcutta per Cocomadà, Madras, Colombo, Massaua e Venezia. — Il *Loredano*, id., ha proseguito da Porto Said per Massaua, Bombay e Calcutta. — Il *Manin*, id., è giunto a New York — L'*Orseolo*, id, è partito da New York per l'Italia.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VIENNA, 24. — La *Wiener Zeitung* pubblica un'ordinanza Ministeriale la quale sopprime fino a nuovo ordine i dazi doganali sui seguenti articoli:

Bovi, vacche, pelli, pecore, capre, agnelli, maiali di peso superiore ai sessanta chilogrammi, ed inoltre volatili di tutte le qualità, cacciagione, pesci, pane, biscotto, gallette, dolci, paste, carni fresche ed affumicate, ecc, formaggio, aringhe, conserve di carne, frutta, legumi di tutte le qualità, conserve di legumi, cipolle, agli e alcune qualità di zucchero.

SOFIA, 24. — Ieri due navi inglesi, venute davanti a Dedeagach, hanno salutata la bandiera bulgara. Grande folla si trovava nel porto.

COSTANTINOPOLI, 24. — Il ministro della guerra, Enver pascià, è stato nominato aiutante di campo del Sultano.

BERLINO, 24. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* scrive:

Apprendiamo da varie fonti che voci relative all'inizio di trattative di pace sono state messe in circolazione nella capitale e nel paese. Si è fatta allusione più particolarmente a trattative provvisorie per condurre ad una pace separata con l'Inghilterra, sulla base di talune aspirazioni ed esigenze inglesi che sarebbero in corso o dovrebbero essere iniziate. Nessun uomo ragionevole può pensare ad abbandonare ad uno dei suoi nemici una situazione di guerra favorevole per la Germania per concludere prematuramente la pace. Il solo possibile scopo della guerra è quello che il cancelliere espose nei suoi discorsi: noi dobbiamo utilizzare ogni vantaggio della situazione militare per assicurare la certezza che nessuno oserà più turbare la nostra pace. Bisogna rimanere entro questi termini.

Le voci sulle tendenze della Germania alla pace sono, di fronte alla nostra non diminuita risoluzione di abbattere i nostri nemici, invenzioni folli o malvagie, in ogni caso vane.

SOFIA, 25. — Una nota ufficiale smentisce categoricamente le voci provenienti da Salonicco, che sei vagoni carichi di munizioni e sottomarini smontati, destinati alla Turchia, avrebbero recentemente traversato il territorio bulgaro.

La nota soggiunge che la neutralità bulgara viene lealmente e strettamente osservata, in conformità alle reiterate dichiarazioni del Governo bulgaro.

BERLINO, 25. — L'Imperatore Guglielmo ha fatto trasmettere al segretario di Stato per la marina, ammiraglio von Tirpitz, in occasione del cinquantesimo anniversario del suo ingresso nel servizio navale, l'ordine seguente:

« Vi invio le mie più calorose felicitazioni per l'anniversario della vostra entrata al servizio della mia marina, avvenuta cinquanta anni or sono ed esprimo nello stesso tempo la mia gioia pel fatto che la grazia di Dio ci ha accordato di festeggiare questo giorno in attività di servizio ed in piena salute.

« Approfitto pure di questa occasione per assicurarvi la mia più premurosa riconoscenza per i grandi servigi da voi resi alla patria nel completare con successo la nostra marina. È con giustificato orgoglio che potete oggi contemplare questo capolavoro della vostra vita la cui importanza è risultata ben chiaramente nella guerra attuale.

« Come segno speciale dei miei sentimenti di riconoscenza vi conferisco le spade della croce dei grandi commendatori dell'Ordine della mia Casa Reale di Hohenzollern ».

LEOPOLI, 25. — L'Imperatore Nicola, accompagnato dal Granduca Nicola e dal proprio Stato maggiore, è partito per Przemysl, via Sambor, ove ha passato in rivista la sua guardia d'onore comandata dal generale Brusiloff.

L'Imperatore ha felicitato i soldati ed ha distribuito onorificenze della Croce di San Giorgio.

LEOPOLI, 25. — L'Imperatore è arrivato a Przemysl la sera del 23 corr. ed è stato ricevuto dal comandante della piazza forte. Le truppe, che formavano ala, hanno acclamato lo Czar ed hanno emesso entusiastici urrà.

L'Imperatore ha preso alloggio nella casa dell'ex-comandante di Przemysl, generale Kusmanek, ed ha pranzato nella sala che un mese fa serviva di circolo agli ufficiali austriaci. Essa è stata conservata intatta.

Dopo il pranzo l'Imperatore ha esaminato i trofei presi al nemico.

Il giorno dopo, 24, l'Imperatore, accompagnato dal generalissimo, ha visitato i forti di Przemysl. Il Sovrano è poi ritornato a Leopoli.

LONDRA, 25. — Il *Lloyd* ha da Inishtrahull: Il vapore *Caprivi* di Bergen, che si recava da Baltimora a Cristiania, ha urtato contro una mina il 18 corr. al largo dell'isola di Tory ed è affondato alle 11 di sera.

L'equipaggio è stato salvato.

BERLINO, 25. — Nella nota della *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* che smentisce le voci di trattative di pace, il periodo che comincia con le parole: « Nessun uomo ragionevole, ecc. », deve essere così corretto:

« Nessun uomo ragionevole può pensare ad abbandonare una situazione di guerra favorevole per la Germania per concludere prematuramente la pace con uno dei suoi nemici ».

CRISTIANIA, 26. — Come fu già annunziato i periti norvegesi che esaminarono il caso del vapore *Belridge* hanno stabilito che questo fu torpedinato da un sottomarino tedesco.

Il Governo tedesco ha ora pregato il Ministero degli affari esteri di Norvegia di rimettergli al più presto possibile i resti della torpedine trovati nel *Belridge* affinchè anche i periti tedeschi possano esaminarli.

Il ministro di Norvegia a Berlino ha inoltre annunciato al suo ministro degli affari esteri che se il risultato di questo esame sarà la constatazione che il *Belriden* fu torpedinato effettivamente da un sottomarino tedesco, il Governo tedesco non tarderà ad esprimere il suo rammarico. Per il caso in cui i due Governi non fossero d'accordo in tale questione, il Governo tedesco propone di sottoporre la questione stessa ad una commissione secondo la Convenzione dell'Aja.

Il Governo norvegese ha ordinato al suo ministro a Berlino di far sapere al Governo che il Governo norvegese ha accettato con soddisfazione la dichiarazione del Governo tedesco e che farà ciò che da quest'ultimo gli è stato richiesto.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio astronomico al Collegio Romano

25 aprile 1915

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare. .	758.6
Termometro centigrado al nord	19 0
Tensione del vapore, in mm.	8.05
Umidità relativa, in centesimi	49
Vento, direzione	SW
Velocità in km.	6
Stato del cielo	coperto
Temperatura massima, nelle 24 ore	20.3
Temperatura minima, id.	8.6
Pioggia in mm.	—

25 aprile 1915.

In Europa: pressione massima 763 Baviera, minima 758 Jonio.

In Italia nelle 24 ore: la pressione barometrica salita fino 4 mm. in Puglia, temperatura diminuita Liguria, Piemonte, regioni centrali, aumentata rimanente, cielo vario regioni centrali, meridionali, nuvoloso, pioggierelle sparse altrove, qualche temporale Lombardia.

Barometro: massimo 760 Val Padana, minimo 758 isole.

Probabilità:

Regioni settentrionali: venti deboli 1° quadrante, cielo nuvoloso, temperatura mite.

Regioni appenniniche: venti deboli intorno 4° quadrante, cielo nuvoloso, temperatura mite.

Versante adriatico: venti moderati 1° quadrante nord, del 4° altrove; cielo nuvoloso, pioggierelle località meridionali, temperatura sciroccale, mare mosso.

Versante tirrenico: venti deboli 4° quadrante nord, del 3° per il resto, cielo nuvoloso, pioggierelle località meridionali, temperatura sciroccale, mare mosso.

Versante jonico: venti moderati 4° quadrante, cielo nuvoloso, pioggierelle, temperatura diminuita, mare mosso.

Coste libiche: venti moderati 4° quadrante, cielo nuvoloso, temperatura mite, mare mosso.

Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 25 aprile 1915.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			massima	minima
Liguria				
Porto Maurizio	1/2 coperto	calmo	14 0	11 0
San Remo	coperto	calmo	16 0	10 0
Genova	nebbioso	calmo	15 0	11 0
Spezia	coperto	calmo	15 0	11 0
Piemonte				
Cuneo	coperto	—	13 0	5 0
Torino	coperto	—	14 0	7 0
Alessandria	3/4 coperto	—	16 0	8 0
Novara	1/2 coperto	—	10 0	5 0
Domodossola	piovoso	—	12 0	4 0
Lombardia				
Pavia	3/4 coperto	—	18 0	5 0
Milano	3/4 coperto	—	18 0	7 0
Como	coperto	—	13 0	7 0
Sondrio	piovoso	—	16 0	4 0
Bergamo	coperto	—	14 0	8 0
Brescia	coperto	—	16 0	7 0
Cremona	coperto	—	16 0	10 0
Mantova	1/4 coperto	—	16 0	7 0
Veneto				
Verona	3/4 coperto	—	18 0	10 0
Belluno	3/4 coperto	—	15 0	7 0
Udine	1/2 coperto	—	18 0	9 0
Treviso	coperto	—	18 0	9 0
Vicenza	1/2 coperto	—	17 0	10 0
Venezia	coperto	calmo	17 0	10 0
Padova	coperto	—	18 0	10 0
Rovigo	coperto	—	18 0	11 0
Romagna-Emilia				
Piacenza	3/4 coperto	—	15 0	9 0
Parma	coperto	—	16 0	10 0
Reggio Emilia	3/4 coperto	—	16 0	10 0
Modena	coperto	—	17 0	11 0
Ferrara	coperto	—	18 0	10 0
Bologna	sereno	—	17 0	11 0
Forlì	1/2 coperto	—	19 0	10 0
Marche-Umbria				
Pesaro	3/4 coperto	calmo	18 0	7 0
Ancona	sereno	calmo	17 0	10 0
Urbino	3/4 coperto	—	16 0	9 0
Macerata	1/4 coperto	—	17 0	10 0
Ascoli Piceno	sereno	—	17 0	6 0
Perugia	1/2 coperto	—	21 0	7 0

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			massima	minima
Toscana				
Lucca	nebbioso	—	17 0	10 0
Pisa	caliginoso	—	17 0	10 0
Livorno	coperto	calmo	16 0	12 0
Firenze	coperto	—	18 0	9 0
Arezzo	1/4 coperto	—	19 0	8 0
Siena	sereno	—	15 0	8 0
Grosseto	1/2 coperto	—	20 0	9 0
Lazio				
Roma	1/2 coperto	—	20 0	9 0
Versante Adriatico Meridionale				
Teramo	sereno	—	18 0	6 0
Chieti	sereno	—	15 0	10 0
Aquila	—	—	—	—
Agnone	1/4 coperto	—	16 0	6 0
Foggia	sereno	—	16 0	9 0
Bari	1/4 coperto	legg. mosso	17 0	12 0
Lecce	—	—	—	—
Versante Mediterraneo Meridionale				
Taranto	1/4 coperto	calmo	21 0	14 0
Caserta	sereno	—	19 0	9 0
Napoli	sereno	calmo	18 0	11 0
Benevento	sereno	—	20 0	7 0
Avellino	sereno	—	16 0	3 0
Mileto	3/4 coperto	—	18 0	8 0
Potenza	sereno	—	15 0	6 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	3/4 coperto	—	13 0	5 0
Sicilia				
Trapani	coperto	calmo	18 0	12 0
Palermo	coperto	calmo	17 0	9 0
Porto Empedocle	—	—	16 0	11 0
Caltanissetta	coperto	—	—	—
Messina	coperto	calmo	20 0	12 0
Catania	coperto	calmo	19 0	11 0
Siracusa	sereno	calmo	19 0	9 0
Sardegna				
Sassari	coperto	—	16 0	8 0
Cagliari	coperto	calmo	18 0	8 0
Libia				
Tripoli	—	—	—	—
Bengasi	—	—	—	—

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.